

***SEZIONE SPECIALE***

*Tabella delle revisioni*

<b>Data</b>	<b>Oggetto della revisione e dell'aggiornamento</b>	<b>Sezione Speciale</b>
Ottobre 2023	Parte Generale e Speciale	Tutte le Sezioni
Febbraio 2024	Parte Speciale	Sezioni A, B, H, L, Q

## Sommario

### SEZIONE SPECIALE

#### Sezione A

#### Reati contro la Pubblica Amministrazione

<b><u>A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)</u></b>	<b>15</b>
<u>Art. 314 c.p. Peculato</u>	16
<u>Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui</u>	17
<u>Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche</u>	17
<u>Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche</u>	17
<u>Art. 317 c.p. Concussione</u>	18
<u>Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria)</u>	19
<u>Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. Corruzione propria)</u>	20
<u>Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti</u>	20
<u>Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari</u>	21
<u>Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a fare o promettere utilità</u>	21
<u>Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione</u>	22
<u>Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u>	22
<u>Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio</u>	22
<u>Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite</u>	23
<u>Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti</u>	23
<u>Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u>	24
<u>Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture</u>	24
<u>Art. 640 co. II n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee</u>	25
<u>Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u>	25
<u>Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico</u>	26
<u>Art. 2 Legge n. 898 del 23 dicembre 1986. Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia</u>	26
<b><u>A.2 Aree a rischio</u></b>	<b>27</b>
<b><u>A.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</u></b>	<b>28</b>
<b><u>A.4 Principi procedurali specifici</u></b>	<b>29</b>
<u>Principi procedurali specifici da osservare nei rapporti tra Venezia Spiagge S.p.A. e le Pubbliche Amministrazioni</u>	29
<u>Principi procedurali specifici da osservare nei rapporti tra Venezia Spiagge S.p.A. e i soggetti privati</u>	33

## *A.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza*

**34**

### Parte speciale B

#### Reati contro la fede pubblica

##### *B.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto)*

**39**

<u>Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</u>	39
<u>Art. 454 c.p. Alterazione di monete</u>	39
<u>Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</u>	39
<u>Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</u>	40
<u>Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</u>	40
<u>Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</u>	40
<u>Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</u>	40
<u>Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u>	41
<u>Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</u>	41
<u>Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u>	41

##### *B.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.*

**42**

### Parte speciale C

#### Reati societari

##### *C.1 La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)*

**44**

<u>Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali</u>	44
<u>Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate</u>	45
<u>Art. 2623 c.c. Falso in prospetto</u>	45
<u>Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</u>	46
<u>Art. 2625 c.c. Impedito controllo</u>	46
<u>Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti</u>	47
<u>Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u>	47
<u>Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u>	48
<u>Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori</u>	48
<u>Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi</u>	48
<u>Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale</u>	48
<u>Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u>	49
<u>Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati</u>	49
<u>Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati</u>	49
<u>Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea</u>	50

<a href="#">Art. 2637 c.c. Aggiotaggio</a>	50
<a href="#">Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</a>	51
<a href="#">Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</a>	51
<b><u>C.2 Aree a rischio</u></b>	<b>52</b>
<b><u>C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</u></b>	<b>53</b>
<b><u>C.4 Principi procedurali specifici</u></b>	<b>56</b>
<a href="#">Bilanci e altre comunicazioni sociali</a>	57
<a href="#">Contratti</a>	57
<a href="#">Tutela del capitale sociale e regolare funzionamento della Società</a>	58
<b><u>C.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</u></b>	<b>58</b>
<b><u>Parte speciale D</u></b>	
<b><u>Delitti contro la personalità dello Stato</u></b>	
<b><u>D.1 La tipologia dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 25-quater del Decreto)</u></b>	<b>61</b>
<a href="#">Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</a>	61
<a href="#">Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione</a>	61
<a href="#">Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</a>	61
<b><u>D.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.</u></b>	<b>61</b>
<b><u>Parte speciale E</u></b>	
<b><u>Delitti contro la personalità individuale e razzismo e xenofobia</u></b>	
<b><u>E.1 La tipologia dei delitti contro la personalità individuale e contro razzismo e xenofobia (art. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-terdecies del Decreto)</u></b>	<b>64</b>
<a href="#">Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</a>	64
<a href="#">Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</a>	64
<a href="#">Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile</a>	64
<a href="#">Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile</a>	65
<a href="#">Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico</a>	65
<a href="#">Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale</a>	65

<a href="#"><u>Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u></a>	65
<a href="#"><u>Art. 601 c.p. Tratta di persone</u></a>	66
<a href="#"><u>Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente</u></a>	66
<a href="#"><u>Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi</u></a>	66
<a href="#"><u>Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u></a>	66
<a href="#"><u>Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</u></a>	67
<a href="#"><u>Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni</u></a>	67
<b><u><i>E.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.</i></u></b>	<b>68</b>
<b><u>Parte speciale F</u></b>	
<b><u>Abusi di mercato</u></b>	
<b><u><i>F.1 La tipologia degli abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)</i></u></b>	<b>70</b>
<a href="#"><u>Art. 184 D. Lgs. 58/98 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</u></a>	70
<a href="#"><u>Art. 185 D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato</u></a>	71
<a href="#"><u>Art. 186 e 187 D. Lgs. 58/98 Pene accessorie e confisca</u></a>	71
<b><u><i>F.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.</i></u></b>	<b>71</b>
<b><u>Parte speciale G</u></b>	
<b><u>Reati in materia di sicurezza del lavoro</u></b>	
<b><u><i>G.1 La tipologia dei reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto)</i></u></b>	<b>74</b>
<a href="#"><u>Artt. 589 e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose</u></a>	74
<b><u><i>G.2 Aree a rischio</i></u></b>	<b>74</b>
<b><u><i>G.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</i></u></b>	<b>75</b>
<b><u><i>G.4 Principi procedurali specifici</i></u></b>	<b>76</b>
<a href="#"><u>Il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato da Venezia Spiagge S.p.A.</u></a>	76
<a href="#"><u>I Criteri di Risk Assessment</u></a>	79
<a href="#"><u>Obblighi giuridici richiamati dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008</u></a>	80
<a href="#"><u>Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</u></a>	80

<u>Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza</u>	80
<u>Attività di sorveglianza sanitaria</u>	81
<u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u>	81
<u>Attività di verifica della conformità con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</u>	81
<u>Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge</u>	82
<u>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u>	82
<b><u>G.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</u></b>	<b>83</b>
<b><u>G.6 Appendice: Previsioni relative al contrasto e al contenimento del rischio biologico da pandemia negli ambienti di lavoro</u></b>	<b>89</b>
<u>Il contesto del potenziale rischio e le misure adottate da Venezia Spiagge S.p.A.</u>	89
<u>Gli obblighi in capo ai Destinatari delle misure adottate</u>	90
<u>Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</u>	91
<b><u>Parte speciale H</u></b>	
<b><u>Reati in materia di riciclaggio e ricettazione</u></b>	
<b><u>H.1 La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto)</u></b>	<b>97</b>
<u>Art. 648 c.p. Ricettazione</u>	97
<u>Art. 648-bis c.p. Riciclaggio</u>	97
<u>Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u>	98
<u>Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio</u>	98
<u>Articolo 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001: Premessa</u>	98
<u>Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>	99
<u>Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>	100
<u>Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori</u>	100
<u>Art. 640-ter c.p. Frode informatica</u>	100
<b><u>H.2 Aree a rischio</u></b>	<b>100</b>
<b><u>H.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</u></b>	<b>101</b>
<b><u>H.4 Principi procedurali specifici</u></b>	<b>101</b>

<a href="#">Gestione della cassa</a>	101
<a href="#">Ufficio Contabilità e Attività Amministrative</a>	103

## ***H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza*** **105**

### **Parte speciale I** **Reati transnazionali**

#### **I.1 La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)** **110**

<a href="#">Art. 416 c.p. Associazione per delinquere</a>	110
<a href="#">Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso</a>	110
<a href="#">Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</a>	111
<a href="#">Art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</a>	111
<a href="#">Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</a>	111
<a href="#">Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998 Traffico di migranti</a>	112
<a href="#">Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale</a>	112

#### **I.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.** **112**

### **Parte speciale L** **Reati informatici**

#### **L.1 La tipologia dei reati informatici (art. 24-bis del Decreto)** **114**

<a href="#">Art. 491-bis c.p. Documenti informatici</a>	114
<a href="#">Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</a>	114
<a href="#">Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</a>	114
<a href="#">Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</a>	115
<a href="#">Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</a>	115
<a href="#">Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</a>	116
<a href="#">Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</a>	116
<a href="#">Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</a>	116
<a href="#">Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</a>	117
<a href="#">Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</a>	117
<a href="#">Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</a>	117
<a href="#">Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 conv. Legge 133/2019</a>	117



<b><u>L.2 Aree a rischio</u></b>	<b>118</b>
<b><u>L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</u></b>	<b>118</b>
<b><u>L.4 Principi procedurali specifici</u></b>	<b>119</b>
<u>Abusi e attività vietate</u>	120
<u>Attività consentite</u>	121
<u>Soggetti che possono avere accesso alla rete</u>	122
<u>Modalità d'accesso alla rete e agli applicativi</u>	122
<u>Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema</u>	123
<b><u>L.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</u></b>	<b>124</b>
<b><u>Parte speciale M</u></b>	<b>126</b>
<b><u>Delitti di criminalità organizzata</u></b>	<b>126</b>
<b><u>M.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)</u></b>	<b>128</b>
<u>Art. 416 c.p. Associazione per delinquere</u>	128
<u>Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere</u>	128
<u>Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso</u>	129
<u>Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</u>	129
<u>Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso</u>	129
<u>Art. 74 D.P.R. 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u>	129
<u>Art. 407 comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p. Delitti sulle armi</u>	129
<b><u>M.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.</u></b>	<b>130</b>
<b><u>Parte speciale N</u></b>	
<b><u>Delitti contro l'industria e il commercio</u></b>	
<b><u>N.1 La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 del Decreto)</u></b>	<b>132</b>
<u>Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio</u>	132
<u>Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u>	132
<u>Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali</u>	132
<u>Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio</u>	132
<u>Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u>	133
<u>Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u>	133
<u>Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u>	133

[Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari](#) 133

**[N.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.](#)** **134**

## **Parte speciale O**

### **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

**[O.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore \(Art. 25-novies del Decreto\)](#)** **136**

[Art. 171, comma 1, lett. a-bis\) Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 136

[Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 136

[Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 136

[Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 137

[Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 139

[Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 139

[Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633](#) 140

**[O.2 Aree a rischio](#)** **140**

**[O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione](#)** **140**

**[O.4 Principi procedurali specifici](#)** **141**

**[O.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza](#)** **142**

## **Parte speciale P**

### **Delitto di false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria**

**[P.1 La tipologia del reato di false dichiarazioni all'Autorità \(Art. 25-decies del Decreto\)](#)** **145**

[Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria](#) 145

**[P.2 Aree a rischio](#)** **146**

**[P.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione](#)** **147**

<u><a href="#">P.4 Principi procedurali specifici</a></u>	<b>147</b>
---	------------

<u><a href="#">P.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</a></u>	<b>148</b>
---	------------

## [Parte speciale Q](#) [Reati Ambientali](#)

<u><a href="#">Q.1 La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto)</a></u>	<b>150</b>
--	------------

<u><a href="#">Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale</a></u>	150
<u><a href="#">Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale</a></u>	150
<u><a href="#">Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente</a></u>	150
<u><a href="#">Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</a></u>	151
<u><a href="#">Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti</a></u>	151
<u><a href="#">Articolo 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</a></u>	151
<u><a href="#">Articolo 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</a></u>	151
<u><a href="#">D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale</a></u>	152
<u><a href="#">Art. 137, commi 2, 3 (primo e secondo periodo), 5, 11 e 13 – Sanzioni penali</a></u>	152
<u><a href="#">Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3 (primo e secondo periodo), 4, 5 e 6 (primo periodo) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</a></u>	152
<u><a href="#">Art. 257 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti</a></u>	152
<u><a href="#">Art. 258 comma 4 (secondo periodo) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</a></u>	153
<u><a href="#">Art. 259 comma 1 – Traffico illecito di rifiuti</a></u>	153
<u><a href="#">Art. 260 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti</a></u>	153
<u><a href="#">Art. 260-bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</a></u>	153
<u><a href="#">Art. 279, comma 5 Sanzioni</a></u>	155
<u><a href="#">Articoli 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2</a></u>	156
<u><a href="#">L. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</a></u>	157
<u><a href="#">Articolo 3, comma 6 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</a></u>	157
<u><a href="#">Articolo 8, commi 1 e 2 – Inquinamento doloso</a></u>	157
<u><a href="#">Articolo 9, commi 1 e 2 – Inquinamento colposo</a></u>	157

<u><a href="#">Q.2 Aree a rischio</a></u>	<b>158</b>
---	------------

<u><a href="#">Q.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</a></u>	<b>159</b>
---	------------

<u><a href="#">Q.4 Principi procedurali specifici</a></u>	<b>160</b>
---	------------

<u><a href="#">Q.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</a></u>	<b>162</b>
---	------------

## Parte speciale R

<u><a href="#">Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno</a></u>	<b>164</b>
---	------------

<u><a href="#">R.1 Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies del Decreto)</a></u>	<b>165</b>
--	------------

<u><a href="#">Art. 22 commi 12 e 12-bis D. Lgs. 286/98 Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato</a></u>	165
---	-----

<u><a href="#">R.2 Aree a rischio</a></u>	<b>165</b>
---	------------

<u><a href="#">R.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</a></u>	<b>166</b>
---	------------

<u><a href="#">R.4 Principi procedurali specifici</a></u>	<b>166</b>
---	------------

<u><a href="#">R.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</a></u>	<b>169</b>
---	------------

## Parte Speciale S

### Reati Tributari

<u><a href="#">S.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)</a></u>	<b>171</b>
---	------------

<u><a href="#">Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</a></u>	171
--	-----

<u><a href="#">Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</a></u>	172
---	-----

<u><a href="#">Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</a></u>	172
---	-----

<u><a href="#">Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili</a></u>	173
--	-----

<u><a href="#">Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</a></u>	173
--	-----

<u><a href="#">Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele</a></u>	174
--	-----

<u><a href="#">Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione</a></u>	175
--	-----

<u><a href="#">Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione</a></u>	175
--	-----

<u><a href="#">S.2 Aree a Rischio</a></u>	<b>176</b>
---	------------

<u><a href="#">S.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione</a></u>	<b>176</b>
---	------------

<b><u>S.4 Principi procedurali specifici</u></b>	<b>179</b>
<u>Separazione dei compiti e sistema di deleghe</u>	180
<u>Procedure di approvvigionamento di beni / servizi, acquisti e appalti</u>	180
<u>Redazione di documenti fiscali, tributari e contabili</u>	181

<b><u>S.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza</u></b>	<b>181</b>
--	------------

## **Parte Speciale T** **Reati di contrabbando**

<b><u>T.1 La tipologia dei reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43 (art. 25-sexiesdecies del Decreto)</u></b>	<b>184</b>
<u>Art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</u>	184
<u>Art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</u>	185
<u>Art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</u>	185
<u>Art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea</u>	186
<u>Art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali</u>	186
<u>Art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</u>	186
<u>Art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali</u>	187
<u>Art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</u>	187
<u>Art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</u>	187
<u>Art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</u>	187
<u>Art. 291-bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u>	187
<u>Art. 291-quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u>	188
<u>Art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando</u>	188

<b><u>T.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.</u></b>	<b>189</b>
---	------------

## **Parte Speciale U** **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

<b><u>U.1 Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)</u></b>	<b>191</b>
<u>Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive</u>	191
<u>Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</u>	191

*U.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.*

**192**

**Parte Speciale V**

**Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

**V.1 La tipologia dei reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001)**

**194**

<u>Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali</u>	194
<u>Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali</u>	195
<u>Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali</u>	195
<u>Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali</u>	196
<u>Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</u>	196
<u>Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</u>	196
<u>Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali</u>	197
<u>Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali</u>	197
<u>Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</u>	197
<u>Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</u>	198
<u>Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte</u>	198

**V.2 Aree a rischio**

**199**

**V.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione**

**200**

**V.4 Principi procedurali specifici**

**200**

**V.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

**200**

*Sezione A*

*Reati contro la Pubblica Amministrazione*

### ***A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)***

La presente Parte Speciale ha ad oggetto quell'insieme di delitti, indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto, che trovano come presupposto l'instaurazione da parte di Venezia Spiagge S.p.A. di rapporti con le Amministrazioni Pubbliche.

Con la Legge 190/2012, il Legislatore ha posto a carico degli enti di diritto privato a capitale pubblico, oltre che delle amministrazioni pubbliche, una serie di adempimenti volti a garantire la prevenzione e la repressione di fenomeni corruttivi intesi, in senso lato, come tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Trattasi in particolare dell'adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché di una serie di misure volte ad implementare i livelli di pubblicità, trasparenza e accessibilità delle informazioni relative all'attività della P.A.

A tali obblighi, Venezia Spiagge S.p.A. si è conformata, in quanto Ente di diritto privato a controllo pubblico, adottando il Piano di Prevenzione della Corruzione. In esso si è provveduto a individuare le aree esposte al rischio di fenomeni corruttivi, analizzare il livello di rischio di corruzione che le varie attività aziendali possono presentare, nonché a elaborare le relative misure di prevenzione e procedure di gestione del rischio, identificando caso per caso le funzioni responsabili ed attribuendo loro specifiche attività di verifica.

Le attività di *risk assessment* e *risk management* descritte nella presente parte speciale riguardano, dunque, da una parte la commissione di reati nell'ambito dei rapporti che Venezia Spiagge S.p.A. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, dall'altra il verificarsi di fenomeni corruttivi – anche privi di rilevanza penale – nei rapporti tra la Società e i soggetti privati.

I delitti indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto sono quelli contenuti nel Titolo II e XIII del Libro II del Codice Penale, che qui di seguito vengono espressamente descritti.



### **Art. 314 c.p. Peculato**

L'art. 314 c.p. è stato inserito all'interno del Decreto 231 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2020, risalente al luglio 2020.

Tale provvedimento ha significativamente ampliato il catalogo dei reati presupposto, aggiungendo diverse fattispecie delittuose a quelle già considerate, tra cui anche alcuni delitti contro la P.A. (artt. 314, 316, 323 c.p.), nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In particolare, il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Trattasi di reato proprio, per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente *l'incipit* dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio.

Sul piano dell'elemento soggettivo, il peculato si realizza con il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente: il soggetto inizia a comportarsi infatti *uti dominus*, per cui il bene passa dalla mera disponibilità dell'agente, per ragioni d'ufficio, all'essere nel pieno possesso di quest'ultimo.

Il dolo richiesto dal reato di peculato è dunque generico e consiste nella coscienza e volontà dell'appropriazione del bene.

L'elemento oggettivo del reato non esige che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato appartengano alla P.A., ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui da parte dell'agente, anche a prescindere dal verificarsi di un danno alla P.A. (c.d. "reato istantaneo").

In questo particolare frangente, tuttavia, è richiesto che la condotta delittuosa determini un danno agli interessi finanziari europei.

Si specifica, in ogni caso, che ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis e 644, commessi in vantaggio o danno di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio e giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità, per sé o per altri.

Anche in questo caso, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, si richiede che la condotta posta in essere dall'agente offenda gli interessi finanziari dell'UE.

### **Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche**

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica definita (ed espressa nel provvedimento di concessione) e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati. È un reato comune, in quanto non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato è pertanto qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A.

Dato che la condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti ci troviamo in una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sulla fase precedente dell'erogazione dei finanziamenti.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi. È integrata la condotta di malversazione, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso. La fattispecie è configurata anche alla presenza di una distrazione parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma, perciò vi è reato, anche se si tratta di finanziamenti ottenuti in precedenza non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

### **Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

È un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne quindi diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla CEE. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della concessione del finanziamento.

Costituisce un'ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis..."*) perché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p., "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

Il Legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento. Anche questo è un reato comune.

### **Art. 317 c.p. Concussione**

Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la Pubblica Amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare (a sé o ad altri), denaro o altre utilità che non gli spettano. È dunque il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a determinare lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche) o dei suoi poteri.

I due soggetti non si trovano in posizione di parità perché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa subire la sua posizione, facendo un uso illegale dei suoi poteri.

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso che non è passibile di pena (a differenza di quanto avviene per il reato di corruzione).

Il privato potrà partecipare alla commissione del reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzare il proposito delittuoso (es: nel corso di una verifica fiscale della Guardia di Finanza, il soggetto anche dipendente, può realizzare una condotta che, unitamente alla coartazione posta in essere dal pubblico ufficiale e in accordo con questi, contribuisce alla commissione del reato determinando il soggetto passivo alla dazione o ovvero alla promessa indebita).

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

È un reato suscettibile di applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01. Le ipotesi di responsabilità della società per concussione sono più rare. Si ricorda che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, mentre nel caso della concussione la condotta è realizzata nell'esclusivo interesse del concussore.

### **Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (c.d. corruzione impropria)**

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve (per sé o altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).

Questo reato richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A.

La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa
- da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.

Nell'ipotesi esaminata il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con altro soggetto per compiere un atto comunque del suo ufficio, vale a dire, qualunque atto che costituisca concreto esercizio della funzione o dei poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario. In questo caso l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (atto che deve compiere nella prassi della sua attività lavorativa: es. dovendo evadere una certa pratica si adopera per velocizzarla).

È un reato che può essere, infatti, commesso solo dai pubblici ufficiali (reato proprio).

Si evidenzia che in questa ipotesi di reato tra corrotto e corruttore esiste un libero accordo (illecito) finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco. I due soggetti si trovano quindi in una posizione paritetica, a differenza di quanto avviene nel reato di concussione.

Le stesse pene previste per il corrotto si applicano, quindi, anche al corruttore per espressa disposizione dell'art. 321 c.p.

### **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (cd. Corruzione propria)**

Reato che ha per oggetto la condotta del pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri del suo ufficio riceve (per sé o per altri) una retribuzione (in denaro o altra utilità) che non gli è dovuta o ne accetta la promessa, determinando un vantaggio in favore dell'offerente (es. rappresentanti di una società che promettono e consegnano - utilizzando conti correnti riservati della società - denaro a dipendenti di Venezia Spiagge, affinché venga aggiudicato un contratto di fornitura).

La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio, occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e, ciò nondimeno, essere contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.

Si tratta ancora di reato proprio.

È opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede; vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.

Anche per la corruzione propria, l'art. 321 prevede l'estensione delle pene previste per il corrotto al privato che dà o promette denaro o altra utilità.

### **Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti**

È stabilito un aumento della pena nei casi in cui la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

### **Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari**

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui una società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale (che sia magistrato, cancelliere o altro funzionario).

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Soggetti attivi del reato in esame sono i pubblici ufficiali ed i privati che concorrono con loro.

### **Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a fare o promettere utilità**

Reato che si verifica allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie si colloca in posizione intermedia tra il reato di concussione e quello di corruzione: pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) e privato non si trovano, infatti, in una relazione paritaria, come avviene nell'ipotesi corruttiva, perché l'uno esercita sull'altro la pressione derivante dall'abuso dei suoi poteri. Tale pressione non è tale, però, da arrivare a costringere il privato a dare o promettere la retribuzione non dovuta (come nella concussione), ma sufficiente ad indurre una sua determinazione in questo senso. Contrariamente a quanto avviene per il reato di concussione, anche la condotta del privato è punita, seppur con pena inferiore a quella prevista per il pubblico ufficiale.

L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità.

### **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Ipotesi di reato che si configura nel caso in cui, alla presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione il “corruttibile” rifiuti l’offerta illecita avanzatagli. È dichiarata punibile un’istigazione non accolta. Tentativo unilaterale di corruzione in cui è passibile di pena solo la condotta dell’istigatore (reato di mera condotta).

È sufficiente per l’integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

Sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti questa figura va inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria.

### **Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

La norma estende l’ambito di applicazione soggettivo delle fattispecie finora descritte (nonché del peculato) ai membri e funzionari delle Corti internazionali e delle Comunità europee, nonché alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

### **Art. 323 c.p. Abuso d’ufficio**

Anche la presente fattispecie delittuosa rientra tra i reati inseriti all’interno del catalogo in forza del D. Lgs. 75/2020.

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo

di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Anche in questo caso, la sanzione può essere irrogata all'Ente qualora quest'ultimo offenda gli interessi finanziari dell'UE, attraverso la condotta delittuosa appena descritta.

#### **Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite**

Reato inserito all'interno dell'art. 25 del Decreto 231 dal D. Lgs. 21/2018. Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### **Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti**

La norma, introdotta nel catalogo di reati attraverso il D.L. n. 105/2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 ottobre 2023, n. 137, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aumentata, mentre è ridotta alla metà nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.



Il bene giuridico tutelato è l'interesse della P.A. al libero svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, nonché la tutela della libera concorrenza.

Trattasi di reato a forma libera. Il Legislatore ha, infatti, inteso ricondurre a tale ipotesi di reato tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

Il dolo è generico e consiste nella volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, attraverso le modalità elencate.

### **Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**

Anche tale previsione deriva dal Decreto Legge di cui al precedente articolo.

La norma in parola punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

### **Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture**

La presente fattispecie, inserita nel catalogo del Decreto 231 in forza del D. Lgs. 75/2020, punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

La fattispecie, con il rimando espresso agli obblighi contrattuali di cui all'art. 355 c.p., richiede anzitutto che la fornitura fraudolenta attenga a cose o ad opere.

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato non è sufficiente il mero inadempimento degli obblighi di cui al contratto stipulato con la PA, ma occorre altresì che per effetto dell'inadempimento vengano a mancare in tutto o in parte le cose ovvero le opere necessarie al servizio pubblico.

Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, tuttavia, non è sufficiente il semplice inadempimento di un contratto, che determini la conseguenza appena descritta.

La norma incriminatrice richiede, invero, un qualcosa di più, che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Considerando l'attività nell'ambito della quale opera Venezia Spiagge, diventa molto improbabile individuare situazioni che possano realizzare la fattispecie in esame.

Venezia Spiagge, di fronte a detta fattispecie, può potenzialmente assumere la qualità della persona offesa, piuttosto che quella dell'autore del reato.

#### **Art. 640 co. II n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee**

Reato che si verifica nel caso in cui, per realizzare un profitto ingiusto con altrui danno si pongono in essere artifici (far apparire vera una situazione non riscontrabile nella realtà) o raggiri (discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nell'interlocutore) tali da indurre in errore lo Stato, un altro Ente pubblico o le Comunità europee. Il reato di truffa è considerato con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (Es: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara).

Trattasi di reato comune.

#### **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

È un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della CEE). Devono quindi ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

La condotta contemplata nel reato di truffa è quella fraudolenta posta in essere dall'agente e deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

La condotta di cui all'art. 640-bis c.p. possiede un "*quid pluris*" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

È determinante il fatto che il raggirio sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche. Si tratta di un reato comune.

#### **Art. 640-ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico**

È un reato che punisce la condotta di chiunque (reato comune) alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico procuri (a sé o ad altri) un ingiusto profitto con danno a terzi.

La pena è maggiore se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno. Anche questa è una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata in danno della Pubblica Amministrazione. Attualmente è una tipologia di illecito ancora poco frequente.

#### **Art. 2 Legge n. 898 del 23 dicembre 1986. Indebita percezione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia**

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito. La norma prevede, altresì, che alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale siano assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

## ***A.2 Aree a rischio***

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con le Amministrazioni Pubbliche. Tenuto conto, peraltro, delle attività ritenute più specificamente a rischio, le aree a rischio sono state circoscritte e delineate, ai fini del presente Modello, dal Piano di Prevenzione della Corruzione a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive o al conseguimento di finanziamenti o contributi, come appresso indicati. In particolare, le aree di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A", le seguenti:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di amministrazioni, organismi pubblici, italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti concessori e autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A., nonché per il rilascio di titoli edilizi, permessi, nulla osta o altro;
3. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi normativi, regolamentari o amministrativi riguardanti Venezia Spiagge S.p.A., quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

- a) la definizione di specifiche convenzioni con Amministrazioni o con organismi pubblici centrali o locali;
- b) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

A ciò si aggiungono le Aree a Rischio di fenomeni corruttivi mappate nel Piano di Prevenzione della Corruzione – cui si rinvia ad integrazione della presente parte speciale – riconducibili, in via esemplificativa, alle seguenti macro-aree:

- reclutamento e progressione di carriera del personale dipendente e conferimento di incarichi di collaborazione;

- affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure di gara, negoziate o di affidamento diretto;
- fase esecutiva di lavori, servizi e forniture;
- gestione di incarichi professionali esterni.

### ***A.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti di Venezia Spiagge S.p.A., nonché da collaboratori esterni, consulenti, come già definiti nella sezione generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Venezia Spiagge S.p.A.;
- i contratti stipulati con i Fornitori nell’ambito delle Aree a Rischio della presente Parte Speciale devono essere redatti per iscritto con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Venezia Spiagge S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;

- le dichiarazioni rese ad Amministrazioni o organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità.

I destinatari della presente parte speciale sono altresì tenuti a conformarsi alle procedure di gestione del rischio e a svolgere le attività di verifica previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione al fine di evitare il rischio di fenomeni corruttivi che possano verificarsi nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra Venezia Spiagge S.p.A. e i soggetti privati.

Nel Piano sono, in particolare, indicati:

- i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- gli obblighi dei dipendenti;
- gli obblighi dei Dirigenti che, fermo restando i compiti comuni a tutti i dipendenti, sono anche tenuti a collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella identificazione e nel controllo dei Settori a rischio di corruzione;
- i compiti del Dirigente Responsabile del Servizio Personale;
- la partecipazione alla gestione del rischio dell'Organismo di Vigilanza.

#### *A.4 Principi procedurali specifici*

##### **Principi procedurali specifici da osservare nei rapporti tra Venezia Spiagge S.p.A. e le Pubbliche Amministrazioni**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.3 gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'O.d.V.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedano, deve essere compilata dal Responsabile Interno di cui al punto 1 del paragrafo A.4, un'apposita Scheda di Verifica, inserita in via esemplificativa in coda al presente paragrafo, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i “Sub Responsabili Interni”), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare, per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:
  - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento
  - invio dell'offerta non vincolante
  - invio dell'offerta vincolante
  - eventuali altri passaggi significativi della procedura
  - garanzie rilasciate
  - esito della procedura
  - conclusione dell'operazione;
  - per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
    - richiesta del finanziamento
    - passaggi significativi della procedura
    - esito della procedura
    - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
  - per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande
  - passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con Enti locali, etc.)
  - esito delle procedure
  - conclusione dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, secondo il presente Modello;
- j) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte della Società a vantaggio dei Partner stessi);
- k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

1. informare il Direttore Esecutivo in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'O.d.V. la Scheda di Verifica stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa al Direttore Esecutivo della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda di Verifica.





**Facsimile di  
SCHEDA di VERIFICA**

Operazione/Procedura:

---

Responsabile Interno dell'operazione:

---

Eventuali Sub – Responsabili dell'operazione:

---

Pubblica Amministrazione coinvolta:

---

Descrizione dell'operazione:

---

---

---

---

---

---

Dichiarazione del Responsabile Interno circa la piena conoscenza degli adempimenti da svolgere, sottoscritta dallo stesso

Dichiarazione dei sub responsabili circa la piena conoscenza degli adempimenti da svolgere, sottoscritta dagli stessi

Conclusione dell'operazione:

---

---

---

**Principi procedurali specifici da osservare nei rapporti tra Venezia Spiagge S.p.A. e i soggetti privati**

Con riguardo al rischio di fenomeni corruttivi in cui Venezia Spiagge S.p.A. possa trovarsi coinvolta, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, si fa qui rinvio alle procedure di gestione del rischio e alle attività di verifica dettagliatamente indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in riferimento a ciascuno dei rischi individuati nelle diverse aree di attività aziendale.

Nei contratti con i Consulenti, con i Partners e con i Fornitori è stata inserita apposita clausola etica che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Piano di prevenzione della Corruzione, al Codice Etico e di Comportamento, nonché del presente Modello, che deve essere restituita firmata per accettazione dal soggetto interessato.

Identica clausola etica è stata introdotta nei contratti di lavoro subordinato sottoscritti con il personale neo-assunto.

Nel caso di violazione dei principi ivi contenuti, il Codice Etico e di Comportamento prevede l'irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari, secondo i principi di gradualità previsti anche nel CCNL applicato in azienda.

A ogni Dirigente viene, inoltre, richiesta la compilazione annuale di un'autocertificazione in ordine all'insussistenza di casi di incompatibilità o conflitto di interessi, a norma delle leggi vigenti in materia.

### *A.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza*

I compiti di vigilanza riservati all'O.d.V. sull'osservanza e sul funzionamento del Modello, per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

a) proporre eventuali emanazioni o aggiornamenti in relazione:

- alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Verifica;
- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- ai limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci delle Schede di Verifica;
- ai casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi alla Scheda.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, da tenersi a cura del Direttore Esecutivo o da suo delegato;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

d) esaminare la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ogni altra segnalazione da questi proveniente; egli, invero, avrà cura di inviare all'O.d.V., con cadenza semestrale, un report sull'attività svolta, attraverso la compilazione della Scheda di Evidenza riportata in calce al paragrafo;

e) informare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di eventuali fenomeni corruttivi emersi nell'ambito delle attività aziendali, per informare poi i vertici aziendali di quanto riscontrato.



**Allegato Sezione A**

**SCHEMA EVIDENZA**

**Rischio Reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001**

Al Signor

Organismo di Vigilanza di Venezia Spiagge S.p.A.

Direzione / Funzione:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come previsto dal  
Modello Organizzativo in vigore, dichiara quanto segue (barrare il quadro corrispondente):

- Nel corrente esercizio, la Società non ha fatto ricorso od ottenuto erogazioni pubbliche;*
- Nel corrente esercizio, la Società ha fatto ricorso od ottenuto erogazioni pubbliche e, in particolare, ha ottenuto finanziamenti da (specificare):*
  - Autorità Comunitarie:* \_\_\_\_\_
  - Amministrazioni* \_\_\_\_\_ *dello* \_\_\_\_\_ *Stato:* \_\_\_\_\_
  - Enti Locali:* \_\_\_\_\_
- Nel corrente esercizio sono state effettuate le seguenti domande volte ad ottenere (specificare in particolare):*
  - concessioni:* \_\_\_\_\_
  - autorizzazioni:* \_\_\_\_\_
  - titoli edilizi:* \_\_\_\_\_
  - permessi / nulla osta:* \_\_\_\_\_
  - altro:* \_\_\_\_\_

- Per quanto a propria conoscenza, non appaiono evidenti anomalie o non conformità con riferimento al Modello e alle procedure in esso richiamate;
- Per quanto di sua conoscenza, ritiene di segnalare elementi di anomalia/non conformità in relazione ai seguenti eventi:

DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO	SOGGETTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**N.B.:** Chiunque ritenga di dover effettuare in modo riservato segnalazioni per eventi ritenuti anomali o semplicemente sospetti, potrà sempre avvalersi della procedura *Whistleblowing* adottata dalla Società.



*Parte speciale B*

*Reati contro la fede pubblica*

### ***B.1 La tipologia dei reati contro la fede pubblica (art. 25-bis del Decreto)***

#### **Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

È una fattispecie di reato che mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete.

Oggetto della norma è l'affidamento sociale riposto sulla genuinità e sull'integrità dei contrassegni e della sostanza che ne costituiscono il reale fondamento. È punita sia la sola contraffazione che la spendita della moneta. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

Il D. Lgs. 125 del 2016 ha esteso l'ambito applicativo della norma a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso.

#### **Art. 454 c.p. Alterazione di monete**

Anche questa fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi alla falsificazione di monete. La modificazione del valore può realizzarsi sia mediante un aumento che mediante una diminuzione del valore stesso. Nell'articolo precedente (al n. 2) trovava applicazione la prima ipotesi, la seconda invece, è presa in considerazione dal presente articolo.

Presupposto di entrambe le fattispecie è l'esistenza di una moneta genuina, poiché solo essa ha un valore che può essere alterato, in quanto valore intrinseco (a differenza per es. delle carte di pubblico credito). Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

#### **Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

Questa norma reprime i fenomeni collegati alla circolazione di monete contraffatte o alterate.

Non occorre la messa in circolazione della moneta, è sufficiente la sola detenzione o l'acquisto al fine della messa in circolazione. Anche in questo caso, soggetto attivo del reato è qualunque privato.

**Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Norma che reprime i fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede. Il delitto, quindi, presuppone la ricezione di monete false in buona fede, la consapevolezza della loro falsità e la successiva spendita o messa in circolazione. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

**Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

La condotta incriminata dalla norma consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione nel territorio dello stato di valori bollati falsificati. Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

**Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

Fattispecie finalizzata alla repressione di fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Scopo della norma è quello di punire come autonomi titoli di reato condotte integranti il tentativo delle fattispecie richiamate dall'art. 459 c.p. (c.d. anticipazione della soglia della punibilità).

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

**Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

La fattispecie mira a reprimere i fenomeni connessi all'alterazione della filigrana, sanzionando la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici e dati o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.



#### **Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

Questa norma mira a reprimere i fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

#### **Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione e con la multa.

È punito inoltre chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma precisa che i delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'articolo 473 c.p., è punito chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito ai sensi della presente norma chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Anche in questo caso, i delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## ***B.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di falso nummario sopra indicati.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

*Parte speciale C*

*Reati societari*

### ***C.1 La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)***

L'art. 25 *ter* del Decreto introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, così come modificati dalla L. n. 69 del 27.05.2015 e dal D. Lgs. n. 38 del 15.3.2017, ovvero da altre leggi speciali.

La predisposizione del Modello Organizzativo e la costituzione dell'O.d.V., oltre ad assumere in sede processuale un'importante valenza probatoria della volontà dell'Ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano facilitare la commissione di determinati illeciti, può effettivamente assicurare la trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, maggiori possibilità di controllo dell'operato degli organi politico-amministrativi. I soggetti attivi del reato saranno individuati nello specifico della singola fattispecie.

#### **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

La fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette agli organi sociali o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Per "relazioni" si intende qualsiasi rapporto in forma scritta od orale con cui il soggetto qualificato rende conto di un'attività svolta.

Costituisce "comunicazione sociale" qualsiasi comunicazione che non rientra nelle categorie delle relazioni e i bilanci, purché relativa alla costituzione o alle condizioni economiche della società. Si tratta di comunicazioni dirette a chiunque (soci e pubblico) purché fatte da organi sociali. Restano fuori le comunicazioni interorganiche.

La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali anche se oggetto di valutazioni, nonché l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie ricorre anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dall'Ente per conto di terzi. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare un errore – nei soci o nel pubblico – in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto.

Si tratta di un'ipotesi delittuosa per integrare la quale non è necessario un danno patrimoniale.

L'**art. 2621-bis c.c.**, rubricato "Fatti di lieve entità", prevede una fattispecie attenuata per il caso che i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o per false comunicazioni sociali relative a società che non superano i limiti indicati all'art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare.

L'art. 2621 *ter* c.c. (Non punibilità per particolare tenuità) esclude, invece, la punibilità qualora il fatto possa ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. alla luce dell'eventuale danno cagionato in conseguenza ai fatti di cui all'art. 2621 c.c.

#### **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate**

La norma sanziona le medesime condotte previste dall'art. 2621 c.c., commesse, però, da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

A tali società sono altresì equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

#### **Art. 2623 c.c. Falso in prospetto**

L'art. 25 *ter* richiama il presente articolo, che punisce gli amministratori che: 1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503 c.c.; 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso

di riduzione del capitale sociale; 3) impediscono il controllo della gestione sociale, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Tuttavia, il D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009, come modificato dal D.L. 103/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 141/2009, ha confermato l'abrogazione del presente articolo.

#### **Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

Ipotesi di reato che consiste in attestazioni false o occultamento di informazioni nelle relazioni o in altre comunicazioni del revisore concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente sottoposto a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni e la condotta deve anche essere rivolta a conseguire (per sé o per altri) un ingiusto profitto.

Nonostante il richiamo, anche tale articolo risulta abrogato, in forza del D. Lgs. 39/2010.

#### **Art. 2625 c.c. Impedito controllo**

Ipotesi di reato che consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria), l'altra di natura penale (reclusione). È questa seconda ipotesi che rileva per la responsabilità penale *ex* D. Lgs. 231/01.

Il soggetto attivo dell'illecito è sempre l'amministratore (trattasi di reato proprio). Si ribadisce ancora una volta che il fatto deve essere realizzato nell'interesse della società.

L'elemento oggettivo è, quindi, costituito da qualsiasi comportamento (commissivo o omissivo) con il quale gli amministratori impediscono il controllo da parte dei soci o del revisore.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico (non rilevano i fini per i quali è stata posta in essere la condotta illecita).

### **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

Ipotesi di reato che punisce le condotte degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

È una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono essere distribuite.

La norma prevede la clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave, ossia l'appropriazione indebita *ex art. 646 c.p.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.

### **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

In questa ipotesi di reato gli amministratori – fuori dei casi consentiti dalla legge – attraverso l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) cagionano un’effettiva lesione dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio, rispetto al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono anche in questo caso gli amministratori.

### **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Si tratta di un reato di danno. Ipotesi di reato che prevede che gli amministratori, attraverso riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni con altra società, procurino un danno ai creditori.

Anche questa fattispecie delittuosa, procedibile a querela della persona offesa, è diretta a tutelare l’integrità del patrimonio sociale.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

### **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

La condotta delittuosa consiste nell’omessa comunicazione, da parte dell’Amministratore o del membro del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società ove lo stesso opera e che, comunque, deve essere quotata; tale comunicazione, ai sensi dell’art. 2391, comma 1, c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori per la valutazione della convenienza dell’operazione per la società.

L’ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando dalla mancata comunicazione derivano danni alla società o a terzi.

### **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Questa disposizione, di natura delittuosa, è posta a tutela della effettività e integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai Soci conferenti in modo fittizio che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell’aumento del capitale.

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:



- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

### **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Ipotesi di reato che consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci (da parte dei liquidatori) prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che cagioni un danno ai creditori. La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

In questo caso soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Fattispecie volta a sanzionare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta di chi, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società, nonché da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita altre funzioni direttive.

La norma estende, altresì, la punibilità alla condotta di colui che, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti citati.

### **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

L'ipotesi di reato è volta a sanzionare chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata (sebbene in quest'ultima ipotesi la pena sia inferiore).

È, altresì, punita la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché di chi svolga in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

Tale ipotesi di reato consiste nel formare irregolarmente una maggioranza in Assemblea (che altrimenti non si sarebbe avuta) con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa. È necessario un concreto risultato lesivo che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

#### **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

Ipotesi di reato che consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

La scelta del Legislatore nasce dall'aver disciplinato l'analoga fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, giacché è necessario che le notizie mendaci, le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare un'effettiva lesione.

Reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

### **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza, vale a dire l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva.

Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i Liquidatori.

### **Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

Il Legislatore, con il D. Lgs. n. 19 del 2.03.2023, ha provveduto a dare attuazione alla Direttiva UE n. 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, l'art. 54 citato in rubrica, in attuazione dell'art. 2 della Direttiva, ha introdotto il reato di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del c.d. "certificato preliminare", punendo chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, al fine di ottenere l'emissione del documento.

Tale documento è un atto rilasciato dal Notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il Notaio, in particolare, rilascia il certificato preliminare in conformità alla legge, attestante che gli atti e le formalità preliminari alla realizzazione della fusione sono stati eseguiti in modo regolare.

La norma opera un espresso rinvio all'art. 29 del medesimo decreto, che definisce il predetto certificato e, in particolare, gli adempimenti richiesti per il relativo rilascio.

Secondo la previsione normativa, il notaio provvede, su richiesta della società partecipante alla fusione transfrontaliera, a verificare il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari al compimento dell'operazione.

Alla responsabilità personale di chi pone in essere la condotta delittuosa, l'art. 55 del D. Lgs. n. 19/2023 affianca la responsabilità dell'Ente o della società nell'interesse o a vantaggio di cui viene emesso il certificato, introducendo il richiamo alla previsione di cui alla presente legge in speciale, all'interno del catalogo dei reati.

### ***C.2 Aree a rischio***

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, anche se le caratteristiche di Venezia Spiagge inducono ad escluderne una considerevole parte, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C", le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione trimestrale e semestrale, etc.);
2. la gestione dei rapporti con l'Organismo di Revisione;
3. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a Venezia Spiagge;
4. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse;
5. la gestione dei rapporti con altre società, potenzialmente disposte ad offrire denaro o altre utilità in cambio di condotte che creino nocumento a Venezia Spiagge.

### ***C.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di Venezia Spiagge, nonché da Collaboratori Esterni e/o Consulenti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – alle regole di condotta di seguito esplicitate, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i soggetti di cui sopra devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Piano di prevenzione della Corruzione;
- i principi contabili e le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altro documento relativo al sistema di controllo interno in essere in Venezia Spiagge.

Ai consulenti e ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico.

La presente Parte Speciale dispone a carico dei soggetti citati, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Venezia Spiagge, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale, un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Venezia Spiagge.
4. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Venezia Spiagge;
  - b) omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Venezia Spiagge.
5. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Venezia Spiagge nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di Venezia Spiagge e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

  - a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
  - b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Venezia Spiagge nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di Venezia Spiagge e relativi diritti;
6. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
  - c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
  - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
  - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
  - f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
7. astenersi dall'intrattenere rapporti con soggetti terzi interessati a recare danno alla società tramite l'offerta di denaro o altra utilità. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- a) accettare denaro, regalie o altre utilità da parte di soggetti estranei all'azienda;
  - b) ricevere promesse, raccomandazioni o pressioni di alcun genere da parte di soggetti terzi, senza darne immediata comunicazione ai propri superiori o all'O.d.V. laddove a ricevere tali pressioni siano i vertici aziendali.
8. assicurare il regolare funzionamento di Venezia Spiagge e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
  - b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

9. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.
  
10. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
  - a) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (i) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore; (ii) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - b) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Venezia Spiagge;
  - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

#### ***C.4 Principi procedurali specifici***

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'O.d.V.:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;



- le operazioni di rilevante entità economica devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- nel caso in cui a Venezia Spiagge vengano proposte delle operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall'O.d.V., con il supporto dell'ufficio amministrativo. All'esito degli opportuni approfondimenti, l'O.d.V. renderà in merito parere vincolante per gli esponenti aziendali;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e consulenti devono essere completi e aggiornati, per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi.

### **Bilanci e altre comunicazioni sociali**

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, viene elaborata in base alle specifiche prescrizioni aziendali in materia, che:

- determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni a eventuali consulenti esterni, responsabili di redigere il bilancio completo attraverso un insieme di procedure che consentono la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono e ricevono i dati;
- prevedono obbligo per i responsabili che trasmettono i dati e le informazioni necessari all'elaborazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni;
- impongono obbligo da parte del responsabile dell'Ufficio Amministrativo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse.

### **Contratti**

Nei contratti con i consulenti collaboratori e i fornitori, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché del presente Modello.

### **Tutela del capitale sociale e regolare funzionamento della Società**

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Venezia Spiagge, nonché quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché relative alla gestione della Società devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti e delle prescrizioni aziendali all'uopo predisposte, che disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni e i meccanismi di coordinamento con la struttura Venezia Spiagge.

A fianco del rispetto delle leggi e delle procedure esistenti soprarichiamate, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- programma di informazione-formazione periodica sulle norme in materia di reati e illeciti a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali mutamenti di disciplina;
- instaurazione di procedure interne con disposizioni in grado di garantire l'osservanza delle discipline in materia di normativa societaria e di informative verso l'O.d.V. al fine di consentire il controllo e il rispetto delle regole e delle procedure aziendali predette.

### ***C.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono:

Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Enti proposti o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle altre attività a rischio

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V. deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari, con cadenza periodica, al Presidente.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi idonei a far risalire a quest'ultimo la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'O.d.V. dovrà riferire tempestivamente al C.d.A., a cui compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

*Parte speciale D*

*Delitti contro la personalità dello Stato*

### ***D.1 La tipologia dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 25-quater del Decreto)***

#### **Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**

Si tratta di reati a tutela della personalità interna dello Stato con specifico riferimento agli interessi politici relativi alla vita dello Stato nella sua essenza e unitarietà, sia nei rapporti interni che internazionali. Reato che può essere commesso da qualunque soggetto.

#### **Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione**

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, unitamente alla vita e all'incolumità individuale. Il reato si consuma con la realizzazione di atti idonei a ledere la vita e l'incolumità degli individui.

#### **Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è la personalità interna dello Stato, in relazione alla sicurezza dell'ordine costituzionale unitamente alla libertà della persona e alla vita dei cittadini.

Il delitto viene definito di pericolo presunto e si consuma con la privazione della libertà personale.

Gli articoli sopra citati rappresentano solo una parte delle fattispecie in grado di realizzare i c.d. delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Tale ambito di indagine risulta infatti costituito da innumerevoli leggi speciali che definiscono altrettante fattispecie di reato (ad es. la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999).

### ***D.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto risk assessment e il conseguente aggiornamento del Modello.



*Parte speciale E*

*Delitti contro la personalità individuale e razzismo e xenofobia*

***E.1 La tipologia dei delitti contro la personalità individuale e contro razzismo e xenofobia (art. 25-quater.1, 25-quinquies e 25-terdecies del Decreto)***

**Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

La norma mira alla repressione di condotte lesive degli apparati connessi alla funzione sessuale, pertanto, gravemente pregiudizievoli dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo, della sua dignità umana, nonché della stessa vita sociale.

È sufficiente la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte produttive delle mutilazioni, prescindendo dalle finalità perseguite in concreto dal reo.

È richiesto il dolo specifico (vale a dire il fine per cui si commette il reato) per le fattispecie di cui al secondo comma e per le altre ipotesi aggravate previste dal terzo comma, richiedendosi in tali casi che, unitamente alla cosciente e volontaria realizzazione della condotta, la stessa deve essere finalizzata, rispettivamente, alla menomazione delle funzioni sessuali e al lucro.

**Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

La fattispecie in esame è indirizzata a tutelare lo *status libertatis* individuale, ossia, quel complesso di condizioni necessarie allo svolgimento delle attività consentite per la libera esplicazione della libertà umana che il nostro ordinamento tutela attraverso la repressione di condotte dirette ad instaurare rapporti di soggezione-patronanza idonei a ridurre l'essere umano al valore di una cosa.

**Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile**

Questa norma ha ad oggetto la libertà, la personalità e l'integrità psico-fisica del minore, intesa come diritto ad una crescita fisica, psichica e sociale, secondo il suo naturale sviluppo.

Soggetto passivo del reato è il minore degli anni 18, indipendentemente dal sesso.

**Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile**

Come la precedente anche questa norma tutela la libertà e l'integrità psico-fisica del minore, intesa quale diritto inviolabile alla crescita senza impedimenti e secondo il suo naturale sviluppo.



### **Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico**

La fattispecie in esame è posta a tutela della libertà del minore ed è indirizzata a preservarne l'identità psico-fisica. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 *ter* c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione o con la multa. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione e con la multa.

### **Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale**

La fattispecie in esame ha, sostanzialmente, recepito ed introdotto una legale definizione di “pornografia virtuale” estendendo la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale realizzato con l'utilizzo dei minori degli anni diciotto (artt. 600-ter e 600-quater), alle medesime condotte aventi ad oggetto immagini virtuali (art. 600-quater.1).

### **Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

A completamento delle fattispecie precedentemente analizzate anche la disposizione in esame ha quale oggetto la libertà e l'integrità psico-fisica del minore e tende a preservare il diritto alla crescita secondo il suo naturale sviluppo.

### **Art. 601 c.p. Tratta di persone**

La fattispecie in esame è finalizzata al rafforzamento della tutela dello status libertatis dell'individuo sancito dall'art. 600 c.p. sanzionando sia i traffici di chi già si trovi in stato di soggezione penalmente rilevante, sia quelli finalizzati al commercio o all'asservimento di esseri umani.

### **Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente**

La fattispecie stigmatizza tutte le condotte che realizzano un trattamento illecito di organi umani. In particolare, è punito chi illecitamente commercia, vende, acquista ovvero procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

La norma sanziona altresì qualsiasi attività volta ad organizzare, propagandare, pubblicizzare e diffondere viaggi finalizzati al traffico di organi o parti degli stessi.

### **Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi**

Anche tale fattispecie delittuosa si pone a tutela dello stato di libero dell'individuo attraverso la repressione di condotte che, in genere, accedono alla previa materiale privazione della libertà personale e che fanno discendere da essa la loro penale riprovevolezza.

### **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

La fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma individua, quali indici di sfruttamento:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

**Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

La Legge Europea 2017 ha previsto l'introduzione dell'art. 25-terdecies nel D. Lgs. 231/2001, rubricato Razzismo e xenofobia, elevando a reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La norma mira principalmente a prevenire il concreto pericolo di diffusione dell'odio, fondato in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 21 dell'1 marzo 2018, che ha abrogato l'art. 3 della Legge sopra richiamata, il richiamo deve intendersi, tuttavia, riferito all'art. 604-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione ovvero istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività ovvero promuova o diriga i medesimi.

**Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni**

La norma vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo chiunque partecipi a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività ovvero promuova o diriga i medesimi.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p. adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1. se il reato è commesso da più persone riunite;
2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

### ***E.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto risk assessment e il conseguente aggiornamento del Modello.

*Parte speciale F*

*Abusi di mercato*

### ***F.1 La tipologia degli abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)***

#### **Art. 184 D. Lgs. 58/98 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate**

La fattispecie delittuosa in esame ha quale oggetto il fenomeno noto come “insider trading” introdotto dalla legge 157 del 1991. Successivamente, con l’introduzione dell’art. 180 del D. Lgs. 58/98, sono intervenute le prime modifiche che solo la recente Legge 62 del 2005 ha ulteriormente revisionato.

Il reato in esame si configura come reato proprio, essendo realizzabile solo da soggetti espressamente qualificati.

Tali vengono ritenuti quei soggetti che si trovano in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente; della partecipazione al capitale dell’emittente, dell’esercizio dell’attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio; ovvero della preparazione o esecuzione di attività delittuose, e in ragione di tali posizioni qualificate realizzino talune delle condotte previste dalla norma.

In particolare, la norma punisce chiunque:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell’esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito, con la reclusione e con la multa, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

#### **Art. 185 D. Lgs 58/98 Manipolazione del mercato**

Il reato previsto dalla norma riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale di aggio previsto dall'art. 2637 c.c. La nuova disposizione ricalca sostanzialmente quanto previsto nella disposizione codicistica che permane nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati.

L'elemento innovativo è rappresentato dall'incremento della sanzione penale e dall'aggiunta della multa.

#### **Art. 186 e 187 D. Lgs. 58/98 Pene accessorie e confisca**

La condanna per taluno dei delitti di cui sopra, importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni dell'art. 240 c.p.

#### ***F.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.







*Parte speciale G*

*Reati in materia di sicurezza del lavoro*

## ***G.1 La tipologia dei reati in materia di sicurezza del lavoro (art. 25-septies del Decreto)***

### **Artt. 589 e 590 c.p. Omicidio colposo e lesioni personali colpose**

Con la legge 123/07, che ha introdotto l'art. 25 *septies* ampliando così il catalogo dei reati presupposto del Decreto 231, si è estesa la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi in violazione della normativa antinfortunistica e di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona e, al secondo comma, aumenta la pena se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Analogo concetto viene espresso dall'art. 590 c.p. che punisce chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale e aggrava la pena se i fatti lesivi (gravi o gravissimi) sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Va a tal proposito rammentato brevemente che la colpa può essere generica (causata da negligenza, imprudenza o imperizia) o specifica (quando non si osservano: leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Anche se l'evento criminoso non è voluto dall'agente (anche se potrebbe essere solo previsto, ma mai voluto) cionondimeno si verifica per una sorta di "disattenzione o superficialità" nella gestione delle situazioni o per la violazione di norme che, in questo caso, sono quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tale responsabilità interessa i datori di lavoro, dal momento che gli stessi sono tenuti ad una assoluta osservanza delle disposizioni di legge, sia al compimento di azioni doverose, sia all'inosservanza di divieti di agire, secondo modalità che potrebbero rappresentare fonte di rischio per il lavoratore.

Il legislatore ha ritenuto anche per questi reati di far ricadere sull'Ente la responsabilità amministrativa derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica la cui corretta attuazione comporta di regola costi, spesso importanti, per l'adozione dei presidi a tutela della sicurezza dei lavoratori.

## ***G.2 Aree a rischio***

Le Aree a rischio riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori, a tutti i livelli aziendali.

### ***G.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti in capo al Direttore, al RSPP, al Preposto, ai RLS, ai Dipendenti della Società, nonché da Collaboratori esterni, Consulenti (Medici) ed eventuali Partners.

Ad integrazione delle procedure già esistenti e relative alla gestione della sicurezza, la Venezia Spiagge adotta l'ulteriore procedura di gestione delle informazioni in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori e di segnalazione di infortuni, anomalie, non conformità e criticità da parte dei soggetti destinatari. Tali segnalazioni, per fatti direttamente rilevati dai dipendenti nell'ambiente di lavoro, nonché di situazioni di non conformità rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori o di situazioni di pericolo, anche mediato o potenziale, andranno comunicate, senza ritardo, al Preposto.

Quest'ultimo, accertata la fondatezza della segnalazione, verificherà il tipo e il grado di anomalia e informerà senza indugio il RSPP, il quale a propria volta informerà la Direzione, i RLS e l'O.d.V., adottando le necessarie misure provvisoriale urgenti.

Analoga procedura di segnalazione dovrà seguire il Preposto, nel caso in cui egli accerti direttamente fatti e situazioni di non conformità del ciclo produttivo.

I RLS, con la segnalazione, hanno l'obbligo di consultazione con il Preposto per una prima valutazione in ordine alla fondatezza dei contenuti della comunicazione e per l'adozione delle eventuali misure urgenti, secondo un'adeguata scala di priorità.

Il RSPP dovrà a sua volta fornire al Preposto le indicazioni più opportune e la necessaria assistenza al fine di risolvere l'anomalia segnalata ed eliminare la situazione di pericolo per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.

Dovrà, altresì, assicurarsi che la segnalazione abbia raggiunto la Direzione e che, comunque, siano state attuate le necessarie misure indicate per la soluzione del problema e le procedure per la gestione in prospettiva delle misure di prevenzione e il miglioramento dei livelli di sicurezza.

Il RSPP, inoltre, nel caso in cui constati personalmente la sussistenza di un'anomalia ovvero di una non conformità del ciclo produttivo rispetto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, o ancora di una situazione di pericolo di particolare gravità, oltre ad assumere le più opportune determinazioni in ordine alle misure da adottare, segnalerà le stesse, in relazione al grado di importanza del problema e/o alla natura e gravità del pericolo, direttamente al Preposto, al Direttore e all'O.d.V., avendo cura di indicare le soluzioni più adeguate.

Nella valutazione delle gravità delle anomalie terrà conto dei contenuti di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nel caso di mancato adeguamento alle misure da lui indicate, l'RSPP darà immediata comunicazione all'O.d.V., il quale, a propria volta, provvederà a dare le più opportune indicazioni al RSPP per adottare misure cautelari urgenti, anche di fermo dell'attività produttiva.

#### ***G.4 Principi procedurali specifici***

##### **Il Sistema di Gestione della Sicurezza adottato da Venezia Spiagge S.p.A.**

La presente Sezione è stata realizzata tenendo conto in particolare di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Più precisamente, la norma prevede che il Modello di Organizzazione e di Gestione (MOG), idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli Enti, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La stessa norma prevede anche che, in sede di prima applicazione, i MOG definiti conformemente alle Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro o al British Standard ISO, si presumano conformi ai requisiti di cui alla normativa in parola per le parti corrispondenti.

Venezia Spiagge è strutturata per garantire un'articolazione di funzioni che assicurino una ripartizione funzionale delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la valutazione, la gestione, la comunicazione ed il controllo dei rischi:

- Venezia Spiagge, attraverso l'adozione di un sistema di deleghe, ha provveduto ad aggiornare un Documento sulla Valutazione ed a nominare i soggetti cui la normativa vigente attribuisce compiti e ruoli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- è stato individuato un Dirigente delegato ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08;
- è stato individuato e nominato il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, consulente esterno, dotato delle necessarie conoscenze e competenze tecniche ed esperienze in materia;
- è stato individuato il **Preposto alla Sicurezza**, incaricato di vigilare sull'attività dei lavoratori e garantire che sia svolta nel rispetto delle misure di salute e sicurezza definite dal Datore di lavoro;
- è stato nominato un **Medico con Specializzazione in Medicina del Lavoro**, competente per l'assolvimento degli obblighi di legge ad egli assegnato;
- sono stati nominati i **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza** (uno per l'ambito interno, uno per gli ambiti esterni);
- in posizione subordinata svolgono mansioni volte a garantire e preservare la salute e la sicurezza sul lavoro, ciascuno per le rispettive competenze, anche i Capi Settore, che sono chiamati ad interfacciarsi con il RSPP e il Preposto.

L'Ente dispone, come s'è anticipato, di idoneo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto da un professionista esperto.

Tale documento è stato realizzato e aggiornato, tenendo conto delle Linee Guida per la salute e per la sicurezza sul lavoro UNI – INAIL.

Il DVR è stato, inoltre, aggiornato secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la valutazione stress – lavoro correlato.

Con il DVR è stato attuato aggiornamento attraverso una puntuale procedura di “ponderazione” ovvero attraverso il processo di comparazione del rischio misurato, rispetto ai criteri di rischio.

Vengono qui integralmente richiamati i contenuti relativi al DVR, unitamente ai relativi allegati, nonché tutta la documentazione inerente alla gestione della sicurezza. In particolare sono state messe a punto:

1. Le relazioni sulla Valutazione dei Rischi derivanti da tutte le attività svolte dagli addetti dipendenti della Società, secondo il criterio di compartimentazione organizzativa. Le aree di lavoro a Venezia Spiagge sono qui di seguito puntualmente indicate: Uffici, Area ricovero mezzi e deposito, Falegnameria, Locali tecnici, Arenili, Spogliatoi, Bagni e docce, Bazar e Magazzini;
2. Le individuazioni delle singole misure di prevenzione e protezione da realizzare, in conseguenza degli esiti della valutazione di ogni singolo rischio lavorativo, seguendo il criterio del raggruppamento di aree;
3. Il programma attuativo delle misure di prevenzione e protezione per ogni singolo rischio lavorativo e per l'intera attività aziendale, estendendo l'indagine anche alle occupazioni saltuarie ed a quelle stagionali;
4. Le procedure per la gestione delle misure di prevenzione e per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza quali: piano di informazione e formazione dei lavoratori, gestione dei controlli e delle non conformità rilevate, procedure manutenzione e gestione dei macchinari e dei mezzi d'opera impiegati, gestione degli acquisti di materie prime etc.

Il DVR sopra richiamato è depositato presso la sede di Venezia Spiagge e rimane a disposizione dei Dipendenti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS), degli organismi ispettivi e di controllo territorialmente competenti nonché dell'O.d.V.

Come è stato puntualmente esplicitato nel DVR, l'obiettivo di carattere generale nella Valutazione dei Rischi (*Risk Assessment*), in relazione alle specifiche attività della Società, alla data di adozione del presente Modello, è quello di assumere tempestivamente le necessarie iniziative, misure e provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui posti di lavoro, anche in situazioni di eccezionalità.

Questi provvedimenti, così come previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, comprendono appunto:

- valutazione e prevenzione dei rischi professionali;
- informazione e la formazione dei lavoratori;
- organizzazione dei mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari.

Venezia Spiagge valuta in modo costante, attraverso ulteriori specifiche attività di *risk assessment*, l'eventuale introduzione, nell'ambito del presente Modello, di appositi schemi di controllo interno, in aggiunta o complementari al sistema già realizzato.

## **I Criteri di Risk Assessment**

Venezia Spiagge, nell'attività di *risk assessment*, ha adottato i seguenti criteri:

1. Se in sede di valutazione viene individuato un pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori, la cui esistenza appaia certa e fonte di possibile danno, riferibile o meno ad una mancata messa in atto di quanto previsto dalla vigente normativa, le misure di tutela possono essere opportunamente attuate o programmate senza acquisire ulteriori elementi valutativi, se non quelli strettamente necessari alla definizione delle priorità da assumersi per gli interventi medesimi.
2. Se un possibile pericolo, connesso all'attività lavorativa in esame, è stato in precedenza valutato con esito favorevole (rischio assente o molto limitato) ovvero il pericolo stesso è stato ridotto o eliminato con l'adozione di opportune misure, la valutazione dei rischi può limitarsi ad una presa d'atto di tali risultanze, previa verifica della loro attualità.
3. Al contrario, ove l'esistenza di un pericolo appaia dubbia o incerta, la definizione delle possibili conseguenze o l'individuazione delle appropriate misure di prevenzione, la valutazione dei rischi è stata condotta secondo un percorso logico e procedurale più completo e approfondito, che ha previsto, in particolare, le seguenti fasi:
  - identificazione dei fattori di rischio;
  - identificazione dei lavoratori esposti;
  - stima dell'entità delle esposizioni;
  - stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
  - stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
  - verifica della disponibilità delle misure per eliminare o ridurre l'esposizione e/o il numero di esposizioni;
  - verifica delle idoneità delle misure in atto.
4. La valutazione è stata effettuata tenendo conto di dati, di esperienze e di indagini, anche svolte su realtà lavorative analoghe, fermo restando però che, in ogni contesto considerato, sono state verificate le eventuali differenze significative che, peraltro, potevano condurre all'attivazione di conseguenti diversificate e specifiche misure di tutela.
5. Sono stati altresì valutati i rischi connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza dei lavoratori da altri Paesi anche extra-comunitari.

Oltre a quanto già previsto, Venezia Spiagge intende dotarsi della certificazione qualitativa indicata nelle premesse della presente Sezione.

Intende comunque sviluppare piani di *auditing* interni ed esterni, anche straordinari, su applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e implementare le visite periodiche alle sedi di lavoro, al fine di eliminare eventuali rischi residui.

### **Obblighi giuridici richiamati dall'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008**

Con riferimento agli specifici obblighi giuridici richiamati dal D. Lgs. 81/2008, viene precisato quanto segue.

### **Standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**

Per ciò che concerne il rispetto degli standard tecnico – strutturali relativi ad attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici (rumore e vibrazioni), biologici e campi magnetici, si rinvia alle valutazioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.

### **Attività di natura organizzativa: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Per quanto riguarda:

- **Emergenze e primo soccorso**: è stata realizzata documentazione completa di istruzioni e modulistica per la registrazione delle attività, allegata al documento di Valutazione dei Rischi, in cui si analizzano le diverse tipologie di emergenze astrattamente verificabili.

La Società ha stabilito di costituire formalmente le squadre antincendio e di gestione delle emergenze, nonché di designare gli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 81/2008, come da allegati A e B, a cui viene impartita la formazione indicata nei successivi paragrafi.

- **Gestione appalti**: è stata realizzata una specifica documentazione, completa di istruzioni e modulistica per la registrazione delle attività. Sarà predisposto, inoltre, il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), conforme alle indicazioni in merito previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, in cui si analizzano le modalità



operative per la gestione degli appalti, e, quindi, dei rischi derivanti dalle attività lavorative interferenti.

- Riunioni periodiche: vengono svolte con cadenza annuale riunioni con il Direttore Esecutivo, il Medico del Lavoro, il RSPP, il Preposto e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Gli originali dei verbali sono depositati presso la sede aziendale.

### **Attività di sorveglianza sanitaria**

In osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente, è stato nominato il Medico del Lavoro. Per ciò che concerne la sorveglianza sanitaria, si rimanda ai protocolli sanitari adottati e depositati presso la sede di Venezia Spiagge.

### **Attività di informazione e formazione dei lavoratori**

L'attività di informazione e formazione dei lavoratori viene già programmata secondo le scadenze di legge. L'attività di informazione e formazione più specifica viene organizzata secondo una ripartizione tra personale presente nell'ambiente interno e ambiente esterno della Società, mentre alcuni corsi coinvolgono il personale nel suo complesso.

Vengono eseguiti corsi in relazione alle mansioni secondo un programma formativo inserito nel DVR. La copia dei verbali e di eventuali test di apprendimento relativi ai corsi sono depositati presso la sede della Società.

### **Attività di verifica della conformità con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori**

Il presente Modello si richiama integralmente alle procedure operative e di sicurezza in essere.

Venezia Spiagge ha individuato la figura del Preposto alla sicurezza, avente il compito di vigilare sull'attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute nel rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza definite dal datore di lavoro.

Egli, come ogni singolo Capo Settore / Ufficio, ha il compito di verificare, controllare il rispetto delle suddette procedure da parte dei lavoratori.

Saranno, inoltre, eseguite attività di *auditing*, caratterizzati dall'occasionalità e dalla mancanza di preavviso.

Il risultato degli *audit* ove, nel corso degli stessi, fossero riscontrate anomalie, rispetto alle procedure di sicurezza esistenti, sarà comunicato al RSPP che provvederà alla segnalazione dell'evento al Direttore Esecutivo per gli opportuni provvedimenti in merito adottabili.

Nel caso in cui, a seguito di successive eventuali ispezioni, fosse riscontrata la reiterazione delle violazioni delle procedure, verranno proposte da parte del RSPP le più opportune misure atte alla loro corretta applicazione, nonché le necessarie implementazioni relative alle procedure di utilizzo delle attrezzature e le più opportune iniziative in sede di informazione obbligatoria ai lavoratori e di formazione ed addestramento, riservata comunque ogni iniziativa sul piano sanzionatorio agli organismi preposti.

In caso, infine, di particolare gravità delle anomalie riscontrate, riferibili alle violazioni di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 81/2008, nonché le anomalie che il RSPP riterrà a queste sussumibili in relazione alle condizioni e comportamenti in essere al momento della verifica, è fatto obbligo al RSPP di informare, senza indugio, il Datore di Lavoro e l'O.d.V.

### **Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge**

Le procedure riferite ai processi primari sono redatte dal Preposto, verificate dal RSPP e approvate dal Direttore Esecutivo, secondo la previsione dettagliata nel funzionigramma di cui al DVR.

È demandata al Preposto l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni relative agli impianti elettrici, idraulici, di agibilità etc. Egli è, altresì, incaricato della custodia di tutta la documentazione e delle certificazioni, nonché di tutti i libretti delle macchine ed attrezzature.

Il RSPP ha la responsabilità dei controlli periodici sul corretto mantenimento della documentazione di cui sopra.

Inoltre, lo stesso dovrà relazionare semestralmente l'O.d.V. sui controlli effettuati e sulle eventuali irregolarità riscontrate, attraverso la compilazione della Scheda di Verifica contenuta nei successivi paragrafi della presente Sezione.

### **Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate**

Oltre alle riunioni di coordinamento di cui all'apposito paragrafo che precede, indette dal Direttore a cadenza annuale con la partecipazione del Preposto, del RSPP, del Medico e dei RLS, la Società ha programmato un sistema di verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La verifica sarà affidata al RSPP, che avrà il compito di vigilare sul loro costante aggiornamento al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In caso di riscontrate irregolarità nella tenuta dei registri, nell'adempimento degli obblighi e in caso di constatata inefficacia delle procedure adottate, il soggetto preposto a tali verifiche provvederà alla duplice segnalazione al Direttore e all'O.d.V., per le necessarie misure da adottare.

### ***G.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

Nell'ottica di assicurare un costante aggiornamento del MOG e di verificare la sua efficace attuazione, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:


1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
2. coordinarsi con le altre funzioni (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'O.d.V. dovrà essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio. Avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'O.d.V. devono essere, inoltre, segnalate eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre i lavoratori al rischio di infortuni o malattie professionali;
3. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi. In particolare, devono essere messi a disposizione dell'O.d.V. i dati di aggiornamento della documentazione, per la migliore esecuzione dei controlli;
4. condurre, in caso di segnalazione, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori del presente Modello;
5. verificare le condizioni di idoneità del sistema di controllo, nonché l'adeguatezza e le risposdenze alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008, provvedendo, in caso contrario, a suggerire la necessità dell'aggiornamento degli elementi stessi;
6. coordinarsi con il RSPP per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello e al suo aggiornamento in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
7. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza adottata dalla Società e predisporre la

- documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
8. condurre autonome ricognizioni sui processi produttivi ai fini di una mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale ed effettuare periodiche verifiche interessando, se del caso, il RSPP, il Preposto e i RLS;
  9. attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata, nel quadro delle deleghe adottate dall'Ente, al Datore di Lavoro ed al Direttore Esecutivo;
  10. segnalare al Presidente le criticità e le anomalie del sistema, richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

Al fine di assicurare un costante flusso informativo nei confronti dell'OdV, il RSPP si farà carico di compilare ed inviare la Scheda di Verifica qui di seguito riportata, con cadenza semestrale.

Il RSPP, inoltre, in caso di eventuali sinistri, infortuni e criticità, dovrà tempestivamente inviare all'O.d.V. relazione dettagliata sull'evento.

<b>Scheda di verifica sulle conformità al Modello Organizzativo (art. 30 D. Lgs. n. 81/2008)</b>	Data emissione:  Revisione:
--	-----------------------------------

<i>Nome e firma del verificatore</i>  	<i>Nome e firma del Datore di lavoro</i>
---	--

<i>Data di esecuzione della verifica</i>	Periodo temporale analizzato (da xx/xx/xxxx) a (da xx/xx/xxxx)
--	---

NOTE:

---



---



---



---



n. progr.	Intervento	Descrizione
1	<b>Processi produttivi in corso</b>	Quanti processi in corso e per ogni processo la descrizione sommaria e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti (protocolli adottati, istruzioni operative etc.)
2	<b>Documento sulla valutazione dei rischi</b>	Riportare i riferimenti utili (oggetto del documento, sigla, nome etc.).  Importante: verificare se ogni processo è stato oggetto di una specifica valutazione e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
3	<b>Si sono verificati incidenti?</b>	Quanti e per ogni incidente riportare la descrizione sommaria, i giorni di assenza dal lavoro, le indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti.



n. progr.	Intervento	Descrizione
4	<b>Se la risposta al punto 3 è sì:</b>  1. evidenziare eventuali criticità del DVR 2. evidenziare eventuali ulteriori anomalie 3. NON CONFORMITÀ? 4. Altro	Quante criticità rilevate e per ogni incidente riportare le decisioni intraprese: n. NON CONFORMITÀ etc. e anche indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti  Allegare rapporto
5	<b>Gestione dei DPI</b>	Descrivere il processo di gestione (valutazione, acquisto, consegna, ritiro etc.) e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
6	<b>Manutenzione macchine</b>	Descrivere il processo di gestione (valutazione, attività di manutenzione etc.) e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti



n. progr.	Intervento	Descrizione
7	<b>Consultazioni con i RLS</b>  (coinvolgimento dei lavoratori)	Descrivere cosa è stato fatto, riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti, allegare verbali riunioni
8	<b>Informazione Formazione Addestramento</b>	Descrivere quanti corsi di formazione sono stati approvati e per quali lavoratori  Descrivere cosa è stato fatto e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
9	<b>Attività sanitaria</b>	Descrivere cosa è stato fatto e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti (protocollo sanitario).  Indicare se il singolo lavoratore viene informato su cosa può e non deve fare in seguito ad un giudizio di non idoneità temporale o permanente



n. progr.	Intervento	Descrizione
10	<b>Controlli operativi svolti da:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lavoratori</li><li>2. preposti</li><li>3. dirigenti, capo settore, capo area</li></ol>	Descrivere cosa è stato fatto: adozione procedura di gestione, lavori di cantiere e/o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
11	<b>Controlli negli appalti (lavori e servizi)</b>	Descrivere cosa è stato fatto: adozione procedura di gestione con redazione del DUVRI o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti
12	<b>Miglioramento Continuo</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Monitoraggi per verifica efficacia sistema</li><li>2. Coinvolgimento dei lavoratori</li><li>3. Altro</li></ol>	Descrivere il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza adottato
13	<b>Riesame del sistema</b>	Descrivere cosa viene fatto: adozione procedura di gestione o altro e riportare indicazioni utili sulle evidenze documentali risultanti



n. progr.	Intervento	Descrizione
14	Criticità del Modello (analisi delle attività svolte)	CONCLUSIONI

***G.6 Appendice: Previsioni relative al contrasto e al contenimento del rischio biologico da pandemia negli ambienti di lavoro***

**Il contesto del potenziale rischio e le misure adottate da Venezia Spiagge S.p.A.**

A seguito degli eventi pandemici della primavera 2020, la Società ha ritenuto di valutare il rischio legato all'eventuale diffusione di virus all'interno degli ambienti di lavoro, con l'inserimento del rischio biologico riconducibile all'evento pandemico all'interno del DVR, tenendo conto delle classi di rischio di cui alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020 dell'INAIL.

Ha, quindi, predisposto regole e interventi differenziati nell'ambito della gestione del personale dipendente, da adottare in caso di situazioni emergenziali.

Le misure di protezione riguardano in particolare gli operatori più vulnerabili, cosiddetti "fragili", ovvero per i lavoratori aventi, in ragione del loro servizio, possibili maggiori contatti con soggetti esterni, quali fornitori, utenti, consulenti, partecipanti alle gare etc., rispetto al personale degli uffici.

In caso di recrudescenza della nota epidemia emergenziale o di nuovi eventi simili, la Società si adeguerà alle disposizioni nazionali per il contrasto e il contenimento delle epidemie negli ambienti di lavoro, costituendo il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole adottate.

Nel caso di eventi pandemici e per tutta la durata di tali fenomeni, il Comitato dovrà essere convocato a scadenze fisse per la verifica delle iniziative assunte da Venezia Spiagge a tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, il Comitato ha la competenza di dibattere i seguenti specifici temi:

- informazione dei lavoratori;
- modalità di accesso in azienda;
- modalità di accesso dei soggetti esterni;
- pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro;
- precauzioni igieniche personali;
- dpi;
- gestione spazi comuni;
- organizzazione aziendale (turni di lavoro, *smartworking* etc.);
- gestione entrata e uscita dei dipendenti;
- spostamenti interni e riunioni/eventi interni;
- gestione persona sintomatica in azienda;
- sorveglianza sanitaria, medico competente e RLS;
- aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Al fine di testare l'efficacia delle misure adottate, è stata prodotta una scheda di verifica per l'applicazione delle disposizioni di contenimento, che viene allegata alla presente Parte Speciale.

### **Gli obblighi in capo ai Destinatari delle misure adottate**

Un'efficace prevenzione del rischio biologico richiede la necessaria collaborazione di tutti i soggetti coinvolti ad ogni livello nell'organizzazione aziendale dell'Ente.

Per tale ragione, viene fatto obbligo ai Lavoratori e ai soggetti esterni che dovessero entrare in contatto con i dipendenti dell'Ente per esigenze lavorative, di:

- rispettare puntualmente tutte le misure igienico-sanitarie personali durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (es: detersione mani, utilizzo gel dispenser, mantenimento distanze di sicurezza etc.);
- utilizzare i DPI prescritti (es: mascherine, guanti etc.);
- rispettare le indicazioni fornite dal datore di lavoro in relazione alla riorganizzazione aziendale e alla gestione delle presenze nei luoghi di lavoro (es: misurazione temperatura, percorsi consigliati negli ambienti di lavoro, turnazioni etc.);
- evitare l'ingresso negli ambienti di lavoro in caso di manifestazione di sintomi indicati dalla Comunità Scientifica come sospetti, allertando prontamente il medico del lavoro competente;

- segnalare tempestivamente al RSPP e al medico del lavoro competente la presenza di casi all'interno del proprio nucleo familiare;
- segnalare tempestivamente al RSPP e al medico del lavoro competente eventuali contatti, anche dei membri del proprio nucleo familiare, con soggetti risultati positivi ovvero con casi sospetti;
- segnalare al RSPP eventuali irregolarità nell'applicazione dei Protocolli adottati.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, così come previsto nella relativa Sezione contenuta nella Parte Generale del presente Modello.

### **Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà monitorare le misure adottate dall'Ente per prevenire e contenere la potenziale diffusione del virus all'interno degli ambienti di lavoro, al fine di valutare l'adeguatezza del presente addendum al MOG.

Per tutta la durata dell'evento pandemico, infatti, l'O.d.V. ha il compito di assistere le funzioni aziendali coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica, attraverso un supporto costante nell'identificazione dei potenziali rischi e delle relative misure di mitigazione da adottare con tempestività, anche alla luce dei decreti e provvedimenti che si susseguono durante l'evoluzione dell'emergenza.

L'Organismo potrà controllare l'applicazione delle misure e comunque dovrà essere tenuto costantemente informato sull'attuazione dei Protocolli dal RSPP, nonché sulla presenza e sulla relativa gestione dei casi positivi o sospetti al virus.



Controllo n. Protocollo:	COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
-----------------------------	--

**SCHEDA DI VERIFICA APPLICAZIONE PROTOCOLLO**

Luogo di verifica:

Squadra di lavoro/gruppo di lavoro

n.	Cognome e nome	Mansione	Firma

Data: \_\_\_\_\_ Ora inizio verifica: \_\_\_\_\_ Ora fine verifica: \_\_\_\_\_

La verifica è stata condotta da:

Cognome e nome	Mansione	Firma

Esito del controllo:

- positivo  
 negativo

N.	PUNTO VERIFICA	DI	SI	NO	N/A*	COSA DEVI LEGGERE E CHIEDERE	OSSERVARE,	EVIDENZE OGGETTIVE



1	INFORMAZIONE LAVORATORI				1. DVR GESTIONE EMERGENZE E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO AZIENDALE IN POSSESSO DEI LAVORATORI	POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE E/O DEL GRUPPO DI LAVORO
2	PULIZIA AMBIENTI DI LAVORO (punto di ritrovo/uffici)				2. ATTREZZATURE PULITE E ORDINATE	INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA PULIZIA: _____
3	PULIZIA AUTOMEZZI DI LAVORO, DEI MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE DI LAVORO				3. CABINE DEGLI AUTOMEZZI E DEI MEZZI D'OPERA PULITI	
4	PRESENZA DI GEL DISPENSER					
5	PRESENZA DI ACQUA E SAPONE					
6	SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO ESEGUITA				CHIEDERE LA DATA	INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE: _____
7	SANIFICAZIONE AUTOMEZZO ESEGUITA				CHIEDERE LA DATA	INDICARE LA DATA DI ESECUZIONE DELLA SANIFICAZIONE: _____



8	USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE IN CONDIZIONI DI RISCHIO COMUNE				VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DELLA CONSEGNA DELLE MASCHERE DI PROTEZIONE E DEI GUANTI	
9	USO DELLE DPI (MASCHERINE FFP2, FFP3, VISIERE, ETC.) IN PRESENZA DI RISCHIO RITENUTO PIU' RILEVANTE				CHIEDERE AI LAVORATORI UN PROPRIO PARERE: <ul style="list-style-type: none"><li>• SUI LIVELLI DI PULIZIA E DI IGIENE,</li><li>• SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA</li></ul>	INTERVISTARE TUTTI I LAVORATORI
10	USO DI ULTERIORI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				VERIFICARE LA REGISTRAZIONE DELLA CONSEGNA DEI DISPOSITIVI ULTERIORI	
11	DOTAZIONE DI PRODOTTO IGIENIZZANTE PER LA PULIZIA DEI PUNTI DI RITROVO				VERIFICARE LA PRESENZA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENIZZAZIONE	

\*N/A NON APPLICABILE

**EVIDENZE RACCOLTE**

N.	DATO ANALIZZATO	DATI RACCOLTI	NOTE
1	PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO		



2	DVR GESTIONE EMERGENZE E ALTRO MATERIALE INFORMATIVO AZIENDALE IN POSSESSO DEI LAVORATORI CONSEGNATI		
3	NUMERO MASCHERINE CONSEGNATE		
4	SEGNALAZIONI DI SITUAZIONI DI RISCHIO EVIDENTE		
5	QUANTITATIVO DI DETERGENTI IGIENIZZATI UTILIZZATI (VERIFICARE LE CONFEZIONI O I VOLUMI)		
6	ALTRI MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		

**NOTE E/O OSSERVAZIONI, SPUNTI DI MIGLIORAMENTO E/O ALTRO**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Il R.S.P.P. \_\_\_\_\_

*Parte speciale H*

*Reati in materia di riciclaggio e ricettazione*



***H.1 La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché antiriciclaggio e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto)***

**Articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001**

**Art. 648 c.p. Ricettazione**

Reato che prende in considerazione la condotta di colui che, fuori dai casi di concorso, al fine di procurare (a sé o ad altri) un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Presupposto del reato in esame è che, anteriormente ad esso, sia stato commesso altro delitto al quale però il ricettatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

La società deve, dunque, essere molto scrupolosa nell'acquistare o comunque trattare merci di dubbia provenienza che potrebbero essere ai confini dell'integrazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice (ad esempio beni di provenienza fallimentare).

Le "cose" di cui parla l'art. 648 c.p. sono beni mobili.

È un reato comune a dolo specifico. Non è richiesto che il profitto sia ingiusto, è necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto (si incorrerebbe in tal caso nel reato di favoreggiamento).

**Art. 648-bis c.p. Riciclaggio**

Fattispecie che punisce la condotta di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma, oltre a tutelare interessi di natura patrimoniale, tutela altresì l'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la

provenienza esclude il reato ma sussiste la punibilità – a titolo di dolo eventuale – in caso di dubbio circa la fonte dei beni e delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità.

### **Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Norma che punisce chiunque impieghi (fuori dall'ipotesi di concorso e dai casi precedenti) in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Si differenzia dal riciclaggio perché punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie le provenienze delittuose, mentre il riciclaggio prevede il trasferimento o comunque le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite.

Vengono punite anche quelle attività mediate che consentono l'occultamento di capitali illeciti colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (ad es. appalti, concessioni, attività di scommesse ecc.)

### **Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio**

La norma punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **Articolo 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001: Premessa**

Con il D. Lgs. n. 184 del 2021 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio” è stato introdotto nel Decreto 231 l'articolo 25-octies.1, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti?”, attraverso cui state introdotte ulteriori fattispecie criminose come presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

La norma prende in considerazione, in particolare, gli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, comma 2, c.p.

Per quanto dette norme siano riconducibili a diverse tipologie di reati, il Legislatore ha ritenuto di accorparli e collocarli in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale rispetto all'art. 25-octies, che si occupa dei delitti afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari.

È, dunque, lo stesso Legislatore ad indirizzare gli Enti, nell'aggiornamento del Modello Organizzativo, ponendo la massima attenzione a quelle Aree che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

I reati presupposto, tuttavia, non si limitano esclusivamente alle tre fattispecie espressamente indicate.

Il disposto include, infatti, anche una clausola finale residuale secondo cui, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano le sanzioni pecuniarie descritte all'interno del comma 2 dell'art. 25-octies.1.

#### **Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

La norma in esame punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o, comunque, ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti

Viene ugualmente punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di cui al primo comma, la norma dispone la confisca delle cose servite o destinate alla commissione del reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

**Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo in oggetto, è punito chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

**Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori**

La norma, introdotta nel catalogo dei reati presupposto in forza del D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p.

**Art. 640-ter c.p. Frode informatica**

Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. viene qui nuovamente considerato, sotto diverso profilo, dopo essere stato più compiutamente illustrato nella Sezione A, nella sua ipotesi aggravata relativa alla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario ovvero di valuta virtuale, aggiunta al secondo comma dal D. Lgs. 184/2021.

***H.2 Aree a rischio***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra, eccezion fatta per il reato di autoriciclaggio, introdotto con la L. 186/14 nel codice penale e, contestualmente, nel catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/01.

In particolare, tale ultima fattispecie potrebbe realizzarsi in caso di reati tributari eventualmente commessi nell'ambito delle attività aziendali laddove, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale o il

risparmio di imposta determinato da dichiarazioni infedeli fossero poi impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative nell'interesse o a vantaggio della società.

L'unica attività aziendale che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato all'interno di Venezia Spiagge è quella demandata al servizio che:

- registra e contabilizza ogni movimento economico-patrimoniale concorrendo alla formazione del bilancio aziendale;
- adempie agli obblighi fiscali e tributari in generale;
- cura i rapporti con le banche e provvede agli acquisti;
- servizio vendite negli stabilimenti;
- gestisce il sistema informativo di contabilità generale e di contabilità analitica.

### ***H.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

Destinatari della sezione speciale e dei principi in essa contenuti sono l'Ufficio Contabilità e Attività Amministrative, l'Ufficio Acquisti, i Servizi Spiaggia e in particolare il servizio Front Office, l'Ufficio Appalti e tutti i soggetti a cui è demandata la gestione amministrativa, finanziaria e contabile della Società.

### ***H.4 Principi procedurali specifici***

In ordine al rischio di commissione del reato di cui all'art. 648-ter.1, assumono rilievo le seguenti procedure:

#### **Gestione della cassa**

In ordine alla gestione della cassa, devono intendersi integralmente richiamate le procedure, di seguito riassuntivamente indicate, che regolano la gestione degli incassi.

- *Procedura Generale per la gestione del fondo cassa funzionale allo svolgimento di tutte le attività di competenza del front office:*

Ad ogni dipendente, impegnato nel *front office*, viene assegnato un fondo cassa. Al termine della giornata lavorativa, il dipendente dovrà inserire il fondo cassa personale, i corrispettivi delle vendite giornaliere e la differenza tra i depositi cauzionali ricevuti e restituiti all'interno della cassaforte centrale, in uno alla stampa della reportistica estrapolata dal gestionale, sottoscritta dal dipendente.

In caso di discrepanze nelle risultanze, il dipendente compilerà i rendiconti in duplice copia, consegnando uno dei due rendiconti al Capo Contabile, per le opportune verifiche.

Sia il Presidente – Amministratore Delegato, sia il Direttore Esecutivo, sia il Capo Contabile potranno effettuare verifiche a campione della cassa;

- *Procedura per l'attività di cambio del denaro per la gestione delle portinerie e dei fondi cassa personali degli/ delle addetti/ e al front office*

Il responsabile del cambio denaro è il Capo Contabile ovvero, in sua assenza, il Direttore Esecutivo.

La procedura di cambio denaro viene annotata in duplice copia cartacea su apposito file excel, con l'indicazione dei tagli di denaro utilizzati: una copia viene consegnata all'Ufficio Amministrativo, una copia resta all'addetto richiedente il cambio. Il denaro viene contato e verificato manualmente e tramite il conta soldi dell'ufficio e, in seguito, inserito in una busta in uno alla distinta che riporta l'operazione. L'addetto al front office, una volta ricevuta la busta, verifica il denaro e controfirma la distinta, da consegnare all'Ufficio Amministrativo e conservare per tutta la stagione nell'apposito fascicolatore.

- *Procedura per il ritiro e controllo delle buste di chiusura cassa*

Il Capo Contabile esegue le operazioni alla presenza del Direttore Esecutivo o di soggetto appositamente incaricato, provvedendo al ritiro delle buste e inserendole nella cassaforte centrale, all'esito delle verifiche relative alla rispondenza del denaro ivi contenuto, sia manualmente, sia con l'ausilio del conta soldi.

- *Procedura per l'attività di versamento del denaro tramite il servizio di cassa continua*

Il Capo Contabile deve provvedere ai versamenti del denaro, predisponendo una distinta in doppia copia, sottoscritta dal Presidente. Una copia viene inserita nel bossolo della cassa continua, mentre l'altra copia viene allegata alla contabile telematica, scaricabile dal portale della banca al termine delle operazioni.

### Ufficio Contabilità e Attività Amministrative

Tutte le fatture e i documenti idonei a costituire titolo di pagamento, trasmessi al Servizio per la relativa registrazione in contabilità generale, riportano sempre il numero e la data dell'impegno di riferimento.

L'Ufficio provvede, all'atto del ricevimento, alla protocollazione delle fatture e parcelle prima di procedere alla liquidazione della spesa. Copia del documento protocollato, viene successivamente trasmessa al Settore/Servizio interessato. Il Dirigente di Settore/Servizio appone sul documento firma e data (visto di liquidazione) nel caso di fornitura regolare ed eventuali annotazioni. Successivamente la copia del documento viene trasmessa nuovamente all'Ufficio che procede a trasformare quello che inizialmente era un costo previsionale in costo reale; in caso di mancata disposizione di liquidazione, il documento viene trasmesso con le indicazioni che giustificano il mancato pagamento.

L'Ufficio provvede inoltre ai pagamenti delle fatture passive seguendo la gestione dello scadenziario.

Ciò consente il costante monitoraggio della liquidità finanziaria ai fini di una corretta gestione del *cash flow*.

Cura, inoltre, l'attività di carico e scarico dei beni acquistati attraverso la gestione dell'inventario aziendale.

I bollettini relativi ad introiti di varia natura vengono trasmessi all'Ufficio, al fine di ottimizzare le modalità e i tempi delle relative procedure di registrazione contabile. In corrispondenza della fatturazione, nel caso di dati mancanti del cliente, oltre alla fattura gli viene trasmessa una scheda cliente, che va compilata e restituita alla società.

All'arrivo della scheda, l'Ufficio provvede all'aggiornamento dei dati all'interno del data base.

L'Ufficio cura inoltre i rapporti con le banche e contabilizzazione e verifica degli estratti conto.

Tra le diverse verifiche, si occupa altresì della verifica dell'IVA a credito e a debito al fine della liquidazione mensile e relativo versamento e, infine, esegue la verifica e la quadratura del bilancio contabile e riconciliazione con i movimenti di contabilità analitica.

### -Nomina del Soggetto Gestore e approvazione del documento recante "Regole e procedure in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio"

Nonostante l'esame delle attività aziendali abbia escluso la concreta possibilità di integrazione delle fattispecie sopra delineate, Venezia Spiagge ritiene comunque di primario interesse garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni in cui viene coinvolta nello svolgimento della propria attività, ponendosi in prima linea nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

In quanto società a totale partecipazione pubblica, Venezia Spiagge ritiene di dover svolgere un ruolo proattivo, diretto a prevenire situazioni, tendenze o problemi futuri, pianificando anticipatamente le azioni più opportune in materia di lotta al riciclaggio, individuando attività e fatti rilevanti che potrebbero costituire operazioni sospette, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2007.

La Società si è, dunque, dotata del documento indicato in rubrica, il quale a propria volta recepisce le Istruzioni fornite dalla Banca d'Italia, quale strumento volto ad identificare regole e procedure idonee a meglio individuare i responsabili coinvolti nelle procedure d'interesse in tema di antiriciclaggio, a tutti i livelli, al fine di attuare un sistema efficace di segnalazione, garantendo la massima riservatezza al segnalante e di predisporre un sistema di adeguate verifiche delle operazioni effettuate.

Il documento, qui riassuntivamente descritto, deve intendersi come integralmente richiamato.

La procedura ivi delineata coinvolge l'intera struttura della Società, motivo per cui la stessa è tenuta a svolgere adeguata formazione sul punto a tutti i livelli, ai fini della corretta individuazione degli elementi rilevanti in ordine alle operazioni sospette.

In particolare, la procedura individua i seguenti soggetti:

- **Gestore:** è il soggetto deputato alla gestione della procedura di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette in tema di antiriciclaggio, nominato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione al fine di effettuare tutti gli opportuni approfondimenti in ordine alle operazioni sospette e di interfacciarsi con l'Unità Informativa Finanziaria (UIF).
- **Referenti:** Dirigenti dei Servizi interessati dalle operazioni.
- **Operatori:** tutti i dipendenti di Venezia Spiagge.

Il Referente è tenuto a identificare tutti i soggetti coinvolti in operazioni contrattuali con Venezia Spiagge e a valutare tutte le caratteristiche delle operazioni da svolgere, secondo gli indicatori di anomalia, da ultimo aggiornati con provvedimento UIF del 12 maggio 2023.

Ha l'obbligo di esaminare attentamente e tempestivamente tutti gli elementi a disposizione in relazione alle operazioni, anche solo sospette, con piena facoltà di richiedere tutte le informazioni utili alla verifica agli altri Settori/Uffici/Operatori, in modo da compiere un'analisi completa.

All'esito della valutazione, il Referente è tenuto a relazionare il Gestore, compilando la Scheda appositamente predisposta e allegata al Documento in rubrica, inviandola all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato.



Anche gli Operatori sono tenuti a conoscere gli indicatori di anomalia e a svolgere, per quanto di competenza, le necessarie verifiche, per fare le opportune segnalazioni attraverso la spedizione della Scheda di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito.

L'accesso alla casella di posta è riservato al Gestore e agli operatori formalmente delegati nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, il quale dovrà, in ogni caso, informare preventivamente l'O.d.V. dei messaggi ricevuti, ovvero delle anomalie rilevate in prima persona, al fine di consentire ogni opportuna verifica ai sensi del Decreto 231, nonché, come previsto dalle normative sopra richiamate, l'UIF, inviando la prescritta segnalazione.

Il Gestore, in ogni caso, dovrà relazionare l'O.d.V. con rapporto semestrale, in cui darà conto di tutte le segnalazioni ricevute, le verifiche effettuate e le attività svolte in ordine ai fenomeni di riciclaggio.

### ***H.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di autoriciclaggio sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute e della Scheda di Evidenza riportata in calce alla presente Sezione, compilata e trasmessa con cadenza semestrale dal Direttore Esecutivo.

L'O.d.V. deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di autoriciclaggio, con cadenza periodica, al Presidente, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'O.d.V., emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente sezione speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni aziendali coinvolte o responsabili, l'O.d.V. dovrà riferire tempestivamente al Direttore al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

**Tabella Sezione H**

**SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati**  
**di cui agli artt. 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001**

Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza  
di Venezia Spiagge S.p.A.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di Direttore Esecutivo, in relazione al periodo \_\_\_\_\_,  
dichiara (barrare il quadro corrispondente):

- di aver provveduto alla costante verifica delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società
- di aver sovrinteso al sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari
- di aver monitorato il sistema di contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici
  - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori)
  - gestione amministrativa e contabile dei cespiti
  - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali etc.)
  - calcolo delle poste / partite debito – credito
  - verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti
- di aver collaborato e supportato il C.d.A. per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
  - operazioni straordinarie: \_\_\_\_\_
  - operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o su azioni o quote sociali
- di aver collaborato e supportato il C.d.A. relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sulla predisposizione del fascicolo di bilancio per quanto concerne le attività di verifica dell'andamento della gestione aziendale
- di aver predisposto la documentazione oggetto di discussione e delibera nell'Assemblea dei soci e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale
- di aver collaborato con i professionisti per l'esecuzione degli adempimenti fiscali e la predisposizione delle denunce fiscali
- di aver sovrinteso le attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di bilancio
- di aver monitorato le operazioni relative alle procedure adottate dalla società per il maneggio del denaro
- di aver controllato con regolarità le procedure di versamento degli incassi
- di aver provveduto a monitorare il corretto svolgimento della procedura relativa ai depositi cauzionali
- di aver provveduto anche a campione alle verifiche dei fondi cassa assegnati ai dipendenti
- di aver eseguito procedure di cambio denaro per le casse dei dipendenti







*Parte speciale I*

*Reati transnazionali*

### ***1.1 La tipologia dei reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146)***

In data 16 marzo 2006, è entrata in vigore la Legge n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001” che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale. Per espreso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.

Ai sensi dell’art. 3 di tale legge, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l’ente sono:

#### **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

Oggetto giuridico è il pericolo per l’ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un’organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale.

Il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione tra tre o più persone, non essendo necessario anche l’inizio dell’attività delittuosa, scopo dell’associazione (reato cosiddetto “di pericolo”).

Sono puniti sia i promotori che i partecipanti all’associazione. I primi in misura più severa.

#### **Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso**

L’oggetto giuridico nella fattispecie delittuosa in esame costituisce una minaccia oltre che per l’ordine pubblico anche per l’ordine economico, ossia, per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costruito il vincolo associativo tra tre o più persone.

La fattispecie ha carattere permanente in quanto si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando, per l'arresto dei soci o per la loro defezione volontaria, il numero degli associati si riduca a meno di tre.

**Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Lo scopo della norma in esame è di tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale. In pratica, il fondamento della norma è quello di evitare che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o dell'offerta o promessa di denaro o di altra utilità allo scopo di non far rendere dichiarazioni o di farle rendere mendaci in un processo penale, ove si abbia facoltà di non rispondere.

**Art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

La fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più fatti delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

**Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti di detenzione, immissione nel mercato, importazione o esportazione delle sostanze indicate all'art. 70 commi 4,6 e 10 DPR 309/90.



**Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998 Traffico di migranti**

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente

**Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale**

La fattispecie in esame mira a proteggere il corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'autorità giudiziaria. Ai fini della consumazione del reato è comunque necessario che la condotta tenuta dal favoreggiatore sia potenzialmente lesiva delle investigazioni dell'autorità, entrando nella sfera di percezione dell'organo investigativo.

***I.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati così come definiti dalla Legge 146/2006.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto risk assessment e il conseguente aggiornamento del Modello.



VENEZIA SPIAGGE

*Parte speciale L*

*Reati informatici*

### ***L.1 La tipologia dei reati informatici (art. 24-bis del Decreto)***

#### **Art. 491-bis c.p. Documenti informatici**

È un delitto contro la fede pubblica, nell'ambito della falsità di atti.

Per le falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria vanno applicate le stesse disposizioni del capo che riguardano gli atti pubblici.

Si definisce documento informatico “qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”.

#### **Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Reato che riguarda chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà, espressa o tacita, dell'avente diritto.

La pena è aumentata se il reo è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o un investigatore privato che esercita anche abusivamente la sua professione ovvero se vi è abuso della qualità di operatore del sistema, nonché, infine, se per commettere il reato il reo usa violenza (su persone o cose) o è palesemente armato, o se dal fatto deriva la distruzione ovvero il danneggiamento del sistema oppure di dati, informazioni e programmi in esso contenuti.

Un ulteriore aumento di pena riguarda l'abusivismo in sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico, alla sanità, o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

#### **Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**

Ipotesi di reato che punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, comunica, importa, diffonde, consegna o mette in qualsiasi modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi che consentono l'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è aumentata se ricorrono se ricorre una delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater (vedi oltre).

**Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Reato che condanna chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati e i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Il reato punisce chiunque fraudolentemente intercetti, impedisca o interrompa comunicazioni relative a sistemi informatici e telematici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena è comminata a coloro che rivelino il contenuto delle suddette comunicazioni con qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) in danno di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Il reato punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi installi illegalmente apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

È previsto lo stesso aggravamento di pena per le medesime ragioni del precedente art. 617 *quater* c.p. (in danno di sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, etc.).

**Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

È previsto un aggravamento di pena qualora il fatto venga commesso con violenza o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto derivi la distruzione, cancellazione, etc. dei dati o dei programmi informatici.

Un ulteriore aggravamento di pena è previsto se il fatto è commesso con violenza, minaccia o abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Ipotesi di reato che punisce il fatto di cui all'art. 635 *quater* c.p. diretto a distruggere, danneggiare o rendere inservibili in tutto o in parte sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Sono previsti degli aggravamenti di pena se dal fatto derivano la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, ovvero se è reso inservibile, e, inoltre, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia, oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

### **Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

È una particolare ipotesi di truffa che punisce (con reclusione e multa) la condotta di colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, o per arrecare un danno ad altri viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

### **Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 conv. Legge 133/2019**

Il presente decreto – legge ha lo scopo di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche

parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il Decreto introduce, all'art. 11, una nuova fattispecie di reato, introdotta nel catalogo dei reati presupposto in forza del comma 11-bis, volta a punire chiunque fornisca informazioni ovvero dati o elementi di fatto non corrispondenti al vero, che siano rilevanti per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi degli operatori dei servizi essenziali, per gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati ad essere impiegati sulle reti per le attività ispettive e di vigilanza, ovvero omette di comunicarli nei termini previsti, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2 lett. b), ossia i procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e i procedimenti di cui al comma 6, lett. a), ossia i procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o, ancora, le attività ispettive e di vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico, di cui al comma 6, lett. c).

### ***L.2 Aree a rischio***

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, è da ritenersi area a rischio ogni postazione di lavoro dotata di qualsiasi terminale elettronico collegato ai sistemi informatici di Venezia Spiagge.

Vengono, altresì, considerati nel novero dei soggetti operanti in tali aree tutti coloro che, anche all'esterno delle sedi operative, utilizzano un terminale elettronico portatile con possibilità di accesso ai sistemi informatici della Società.

### ***L.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere, oltre che dagli Amministratori, Dirigenti e dipendenti, da collaboratori esterni e consulenti (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati informatici.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari per le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole qui contenute, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure relative all'utilizzo dei dispositivi informatici, in particolare in relazione alle modalità di accesso ai sistemi informatici;
- il Sistema di Gestione della Privacy.

Venezia Spiagge promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità.

I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto del diritto alla riservatezza degli stessi, dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari s'impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi, aderendo ad un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni ed è vietato modificarne la configurazione.

Il software installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È, pertanto, proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, escluso il referente informatico ed i suoi diretti collaboratori.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer, nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi, secondo le indicazioni fornite.

#### ***L.4 Principi procedurali specifici***



Si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'O.d.V.

### **Abusi e attività vietate**

È proibito ogni tipo di abuso. In particolare, non è consentito, anche se ciò non dovesse integrare condotte penalmente rilevanti:

- usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative, nonché da quanto previsto dal presente Modello e dai documenti ivi richiamati;
- utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività aziendale;
- utilizzare password in assenza di espressa autorizzazione;
- cedere a terzi codici personali (user ID e password) d'accesso a sistemi o terminali;
- conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quelle aziendali;
- violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni;
- agire deliberatamente con attività che danneggino o distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, etc.);
- installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (es: virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing, etc.);
- installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività aziendali;
- cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
- installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
- rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware;
- utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;

- utilizzare le caselle di posta elettronica per scopi personali e/o comunque estranei all'attività aziendale;
- utilizzare la posta elettronica con le credenziali d'accesso di altri utenti;
- utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
- utilizzare l'accesso alla rete internet per scopi personali;
- accedere direttamente ad internet con modem collegato al proprio pc se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici;
- connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
- monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita dal referente informatico o suoi diretti collaboratori;
- usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
- inserire o cambiare le proprie password, se non dopo averla espressamente comunicata al referente informatico e essere stati espressamente autorizzati;
- abbandonare il posto di lavoro, lasciandolo incustodito o accessibile (utilizzo di blocchi automatici a tempo);
- porre in essere, in qualsiasi modo, qualsiasi attività tra quelle descritte all'interno delle fattispecie di reato di cui al paragrafo 1.

### **Attività consentite**

È consentito al consulente informatico incaricato:

- monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
- creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. Il consulente informatico comunicherà dell'avvenuta modifica all'utente;

- rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
- rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

### **Soggetti che possono avere accesso alla rete**

I sistemi informatici di Venezia Spiagge prevedono processi di autenticazione per procedere al relativo utilizzo.

Hanno diritto ad accedere alla rete aziendale i dipendenti, a tutti i livelli aziendali, il consulente informatico, le ditte fornitrici di software per motivi di manutenzione e limitatamente alle applicazioni di loro competenza, collaboratori esterni impegnati nelle attività istituzionali per il periodo di collaborazione e consulenza.

Il consulente informatico può regolamentare l'accesso alla rete di determinate categorie d'utenti, quando questo è richiesto da ragioni tecniche, per consentire l'obiettivo di assicurare la sicurezza e il miglior funzionamento delle risorse disponibili.

Il consulente informatico può proporre al titolare del trattamento l'adozione di appositi procedure di carattere operativo, che gli utenti si impegnano ad osservare.

L'accesso agli applicativi è consentito agli utenti che, per motivi di servizio, ne devono fare uso.

### **Modalità d'accesso alla rete e agli applicativi**

Qualsiasi accesso alla rete e agli applicativi viene associato ad una persona fisica cui collegare le attività svolte utilizzando il codice utente.

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi s'impegna a osservare quanto stabilito dal Modello e dalle altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete e si impegna a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.

La Società organizza, a tal fine, specifici corsi di formazione.

L'utente che ottiene l'accesso alla rete e agli applicativi, si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.

Al primo collegamento alla rete e agli applicativi, l'utente deve modificare la password secondo le istruzioni comunicategli.

### **Monitoraggio e segnalazione di anomalie o criticità del sistema**

Ad ogni destinatario è fatto obbligo di segnalare con tempestività qualsiasi anomalia dovesse presentarsi durante l'utilizzo del proprio terminale, nonché ogni abuso dallo stesso individuato, nei tempi più solleciti possibili.

In ogni caso, i sistemi informatici adottati dalla Società, oltre ad essere garantiti dalle procedure indicate in premessa, genericamente riconducibili al monitoraggio costante del sistema, al blocco automatico del traffico di rete verso direttrici non standard, che garantiscono la Società da accessi incontrollati per qualsiasi direttrice non istituzionale, prevedono il cambio delle password e, comunque, la possibilità di variare la password in ogni momento al minimo sospetto di anomalia o criticità del sistema, nonché un sistema procedurale per la segnalazione delle non conformità.

Il consulente informatico o – in sua assenza – il sostituto appositamente designato, con eventuale supporto tecnico da parte della ditta individuata per “servizi sistemici e di supporto”, effettua inoltre periodicamente una verifica del regolare funzionamento dei sistemi ed esegue il servizio di back-up. La struttura informatica è coperta da diversi servizi di back-up tra loro ridondanti. Vengono regolarmente eseguiti dei test di recupero di alcuni dati, al fine di accertare l'affidabilità del sistema.

I principali processi, nel caso di anomalia di funzionamento, inviano segnalazioni automatiche alla casella di posta elettronica di servizio.

È possibile inoltre consultare la lista delle anomalie di funzionamento di ogni servizio tramite accesso alle relative consolle di controllo, anche da remoto.

In caso di rilevamento di anomalie o criticità del sistema, il consulente informatico, cui sono affidate le operazioni di gestione dei server, nonché il mantenimento ed il buon funzionamento dei sistemi operativi, segnalerà il tutto al Direttore Esecutivo, assumendo contemporaneamente tutte le misure provvisorie urgenti atte ad impedire il protrarsi della situazione di rischio.

Qualora infine ritenesse inquadrabile l'anomalia o le criticità nell'ambito di una potenziale condotta criminosa, riconducibile a soggetti interni o esterni alla Società, egli dovrà senza indugio, segnalare i fatti all'O.d.V., comunicando, altresì, tutti i dati necessari sulla tracciabilità delle azioni anomale e, a posteriori, individuarne la sorgente.

Il consulente informatico, in relazione alle esigenze di tutela dei sistemi informatici, suggerirà al Direttore Esecutivo, con riferimento alle rilevate anomalie, le più opportune misure e soluzioni informatiche efficaci per implementare i “sistemi di sicurezza e anti intrusione” esistenti.

### ***L.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza***

Anche con riferimento a quanto previsto dalla Sezione Generale del presente Modello, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (con particolare riferimento alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente) rilevanti in ordine al rispetto del Modello. A tal fine, il consulente informatico ha l’onere di compilare la Scheda di Evidenza sotto riportata, inviandola all’O.d.V.;
- condurre, in caso di segnalazione di anomalie, le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di utilizzo dei sistemi informatici ed eventuali condotte delittuose;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza informatica aziendale e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al consulente informatico;
- segnalare al Presidente le criticità e le anomalie del sistema, richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.



**SCHEMA EVIDENZA Rischio Reati**  
**di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001**

**Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza  
di Venezia Spiagge S.p.A.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
in relazione al periodo \_\_\_\_\_,

dichiara

- dichiara di non dover segnalare elementi di anomalia/non conformità rispetto al presente Modello e alle procedure ivi richiamate;
- segnala all'O.d.V., per una sua superiore valutazione, elementi di anomalia/non conformità in relazione ai seguenti eventi (descrizione evento, data, soggetti coinvolti etc.):

---

---

---

---

---

---

---

Luogo, data

Firma

---

*Parte speciale M*

*Delitti di criminalità organizzata*





### ***M.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)***

#### **Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

Reato che punisce la condotta di coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere delitti.

Le pene variano a seconda dei ruoli che si rivestono nell'ambito della associazione e aumentano sia se, gli associati dotati di armi percorrono le campagne o le pubbliche vie, sia se il numero degli affiliati raggiunge o supera la decina.

La pena è altresì aumentata, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito della associazione, qualora l'associazione fosse diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di persone o l'acquisto e l'alienazione di schiavi.

È un reato contro l'ordine pubblico i cui tratti caratteristici sono: l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo conferisce alla fattispecie la natura di reato permanente.

Si evidenzia che il programma delinquenziale si manifesta con la commissione di una pluralità indeterminata di delitti. Qualora fosse commesso un solo delitto non sarebbe integrata la fattispecie in esame.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione. È indifferente la realizzazioni dei reati programmati: trattasi di reato di pericolo.

#### **Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Fattispecie che prende in esame una particolare associazione, quella di tipo mafioso. L'articolo dà una precisa definizione di quali siano i requisiti perché si abbia una simile associazione e aumenta le pene, sempre in proporzione ai ruoli rivestiti nell'ambito dell'associazione, nell'ipotesi di associazione armata.

A differenza del precedente questo è un reato contro l'ordine pubblico economico, attesa la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo.

La fattispecie si distingue dalla precedente per l'eterogeneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare e per il ricorso alla forza di intimidazione per conseguirli.

### **Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso**

In questo caso è punito l'ottenimento della promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Un articolo che specifica ulteriormente uno dei casi ipotizzati dall'art. 416 bis c.p. e precisamente la previsione di cui al terzo comma.

### **Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

Il delitto si qualifica come una forma speciale di estorsione, qualificata dal fatto che mezzo intimidatorio usato per commetterla è costituito dal sequestro di persona.

Sono tutelati i beni giuridici della libertà personale unitamente a quello del patrimonio.

Integra una figura autonoma di reato qualificata come reato complesso.

L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato.

### **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso**

Questa categoria di reati include qualsiasi delitto commesso avvalendosi del vincolo associativo oppure commesso allo scopo di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

### **Art. 74 D.P.R. 309/90 Delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Comprende le ipotesi di reato caratterizzate dall'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, vale a dire produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope.

### **Art. 407 comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p. Delitti sulle armi**

Sono i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo L. 110/75.

### ***M.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di criminalità organizzata.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

*Parte speciale N*

*Delitti contro l'industria e il commercio*

## *N.1 La tipologia dei reati contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis-1 del Decreto)*

### **Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Elemento essenziale per la sussistenza del delitto è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio. Non è sufficiente l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un semplice utile economico. È reato di pericolo, in quanto basta che dall'azione derivi una minaccia al libero svolgimento dell'attività commerciale e industriale. Il dolo è generico.

### **Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

La fattispecie in esame mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che nell'ambiente della criminalità tendono a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. La norma mira a tutelare una concorrenza libera e lecitamente attuata.

### **Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali**

Per configurare questo reato è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocimento all'industria nazionale) indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

### **Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio**

È tutelata la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti. Il reato può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spazio aperto al pubblico. Non è fondamentale la qualità di commerciante. La fattispecie si sostanzia nel solo fatto dell'esecuzione sleale del contratto mediante consegna di cosa diversa da quella pattuita. È configurabile il tentativo. Il dolo è generico.

**Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

La norma è diretta alla difesa del commercio dal pericolo dal danno derivanti dal porre in vendita come genuine sostanze che non lo sono. Non occorre una vendita effettiva o la consegna al compratore: sufficiente che le sostanze siano tenute a disposizione di chi intenda acquistarle. Deve intendersi come non genuina la sostanza adulterata e contraffatta. Il delitto è esclusivamente doloso, il che significa che qualora l'agente non si sia accertato della genuinità del prodotto per incuria, negligenza o altro non risponderà del delitto in esame. Non è configurabile il tentativo.

**Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

È tutelato l'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Deve considerarsi reato di pericolo perché la norma mira a prevenire e reprimere il pericolo di frodi nel commercio. Il reato può essere commesso sia dall'imprenditore che dai suoi collaboratori. Per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente. Il reato si consuma con la messa in vendita o in circolazione dei prodotti con segni mendaci.

**Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Reato introdotto dalla legge 99/09 che fa parte sempre dei reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e mira a garantire la correttezza degli scambi commerciali, in particolare verso gli inganni che possono essere adoperati nella fabbricazione o nel commercio di beni. È punito a querela della persona offesa.

**Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti di origine dei prodotti agroalimentari**

Anche questo reato, introdotto dalla stessa legge 99/09, mira a reprimere le frodi in ambito industriale e commerciale con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari. È legge speciale rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 515 c.p. ed è punita anche più gravemente, per cui nel caso di errata indicazione della provenienza di prodotti agroalimentari trova applicazione l'articolo in esame.

## ***N.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

*Parte speciale O*

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*



## ***O.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto)***

### **Art. 171, comma 1, lett. a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

### **Art. 171, comma 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

La pena è della reclusione o della multa se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

### **Art. 171-bis, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione e della multa. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Chiunque, inoltre, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione e della multa.

**Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.

102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito, inoltre, chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

**Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge, ossia:

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulle base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

**Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via

satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

### **Art. 1, comma 1, Legge 22 aprile 1941, n. 633**

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

### ***O.2 Aree a rischio***

Le Aree potenzialmente interessate potrebbero essere quelle relative agli eventi direttamente organizzati dalla Società a servizio della clientela.

La Società esclude che possano essere messe a disposizione del pubblico, sotto qualsiasi forma, opere tutelate dal diritto di autore, senza l'autorizzazione del C.d.A.

È esclusa, altresì, ogni attività di riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita o messa in commercio, di opere altrui soggette a tutela ai sensi della Legge 633/1941.

Sono altresì da considerarsi a rischio:

- la gestione delle attività di comunicazione esterne (presentazioni societarie, organizzazione e gestione degli eventi pubblici);
- la gestione relativa all'utilizzo di fotografie o materiale multimediale nel materiale di comunicazione funzionale al marketing;
- l'acquisto, la gestione e l'utilizzo di software e delle relative licenze informatiche, ovvero di banche dati.

### ***O.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

Gli organi sociali di Venezia Spiagge S.p.A., dipendenti o consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del presente Modello e del Codice Etico, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra indicate.

È fatto divieto, in coerenza con il Codice Etico, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui alla presente Sezione.

#### ***O.4 Principi procedurali specifici***

Nel caso in cui la Società, anche per il tramite del Responsabile marketing, eventi e relazioni esterne, dovesse organizzare manifestazioni, utilizzando opere protette dal diritto d'autore, egli dovrà provvedere all'assolvimento dei relativi diritti presso la S.I.A.E.

Lo stesso Responsabile dovrà assicurarsi che le opere legittimamente acquisite, o parti delle medesime, letterarie, drammatiche, musicali, ovvero multimediali, non siano duplicate, riprodotte, trasmesse o diffuse al pubblico con qualsiasi procedimento, anche se non contrassegnate dal marchio S.I.A.E.

Analogamente, lo stesso Responsabile dovrà assicurarsi che le opere di cui sopra non siano concesse in noleggio o comunque cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, o trasmesse a mezzo di circuiti televisivi o radio interni.

Il Responsabile marketing avrà altresì l'obbligo di rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di comunicazione che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore; in relazione alle attività descritte, potrà avvalersi di collaboratori interni o esterni alla Società, espressamente autorizzati, vigilando, in particolare, sulle loro condotte e segnatamente sui processi di approvvigionamento dei beni protetti da proprietà intellettuale.

Gli organi sociali, i dirigenti, i dipendenti e i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, dovranno rispettare le norme a tutela del diritto d'autore nell'acquisto e utilizzo dei software, nonché dei materiali acquisiti attraverso banche dati. È fatto loro divieto di duplicare, commercializzare su altri supporti, concedere in uso, detenere o distribuire licenze, programmi, contenuti in supporti, anche non contrassegnati, nonché banche dati e i loro contenuti, anche parziali.

Ad ogni destinatario è fatto, in ogni caso, obbligo di segnalare con tempestività qualsiasi anomalia o abuso, in relazione alle prescrizioni della presente Sezione, nei tempi più solleciti possibili.

### ***O.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo di Vigilanza potrà:

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello. A tal fine, il referente informatico, ha l'onere di compilare la Scheda di Evidenza sotto riportata, inviandola all'O.d.V.;
- condurre, in caso di segnalazione di anomalie, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di violazione del diritto d'autore;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica del rispetto del diritto d'autore e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al referente informatico;
- segnalare al Presidente le criticità e le anomalie, richiedendo i più opportuni interventi.



**Tabella Sezione O**

**SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati  
di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001**

**Alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza  
di Venezia Spiagge S.p.A.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_,  
in relazione al periodo \_\_\_\_\_,

dichiara

- dichiara di non dover segnalare elementi di anomalia/non conformità rispetto al presente Modello e alle procedure ivi richiamate;
- segnala all'O.d.V., per una sua superiore valutazione, elementi di anomalia/non conformità in relazione ai seguenti eventi (descrizione evento, data, soggetti coinvolti etc.):

---

---

---

---

---

---

---

Luogo, data

Firma

---





*Parte speciale P*

*Delitto di false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria*



## ***P.1 La tipologia del reato di false dichiarazioni all'Autorità (Art. 25-decies del Decreto)***

### **Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito.

Trattasi di un delitto contro l'amministrazione della giustizia introdotto dall'art. 20 della legge 1 marzo 2001 n. 63.

La norma tutela il bene giuridico della genuinità della prova dichiarativa al fine di un corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Il Legislatore ha così inteso reprimere tutte quelle condotte in grado di influenzare dall'esterno la libera determinazione delle persone chiamate avanti l'Autorità Giudiziaria nel procedimento penale e più precisamente quelle che inficiano la spontaneità del comportamento processuale della persona chiamata, allo scopo di turbare la ricerca della verità all'interno del procedimento penale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo possono essere la violenza (consistente in una coazione fisica o morale), la minaccia o la promessa/offerta di denaro o di altra utilità.

Nella nozione di "persona chiamata" (a rendere dichiarazioni) rientrano la persona sottoposta alle indagini che abbia ricevuto l'invito a presentarsi da parte del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 375 c.p.p., le altre persone informate sui fatti che abbiano ricevuto lo stesso invito ai sensi dell'art. 377 c.p.p. e che abbiano la facoltà di non rispondere, le persone citate ai fini dell'incidente probatorio o del dibattimento.

Quanto alla nozione di persona "che ha la facoltà di non rispondere", vi rientrano anche l'indagato e l'imputato ai quali tale facoltà è riconosciuta ai sensi dell'art. 64 c.p.p. in ordine sia ai fatti che concernono la propria responsabilità, sia ai fatti che concernono la responsabilità di altri; inoltre ai sensi dell'art. 210 c.p.p. l'indagato, nonché l'imputato in un procedimento connesso. Tali soggetti non devono aver però assunto la qualità di testimoni. La stessa nozione fa ritenere possibile l'applicazione di essa anche al testimone allorquando a costui sia riconosciuta tale facoltà, così ad esempio nel caso di prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 199 c.p.p.

Quanto alla nozione di "dichiarazioni utilizzabili", vi rientrano non solo le dichiarazioni utilizzabili ai fini della decisione ma anche quelle in base alle quali possono essere effettuate le contestazioni e più in generale

tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale. La locuzione “Autorità Giudiziaria” indica oltre al Giudice anche il Pubblico Ministero.

Se per effetto dell’induzione di cui all’art. 377-bis c.p. siano state rese dichiarazioni mendaci, queste potranno integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza o di false informazioni al P.M. qualora il dichiarante abbia assunto l’ufficio di testimone per aver reso, proprio in forza della condotta di induzione, dichiarazioni mendaci concernenti la responsabilità di altri ai sensi degli artt. 197-bis comma 2 e 64 comma 3 lettera c) o dell’art. 210 comma 6 c.p.p.

Quanto all’elemento psicologico si tratta di dolo generico. Occorre cioè la coscienza e volontà di provocare il silenzio o le dichiarazioni non veritiere della persona titolare della facoltà di tacere, e ciò attraverso le forme di coazione o di allettamento previste dalla fattispecie incriminatrice.

È astrattamente prevedibile il tentativo.

Poiché tale reato richiede che la persona indotta non abbia reso alcune dichiarazioni o abbia reso dichiarazioni mendaci, ai fini della sussistenza del reato stesso non basta una potenziale idoneità della condotta a raggiungere lo scopo prefissosi dall’agente, ma è richiesta l’esistenza di un nesso causale tra la condotta di induzione posta in essere dal soggetto attivo ed il comportamento del destinatario della stessa. Il reato è perseguibile d’ufficio.

## ***P.2 Aree a rischio***

Il reato introdotto con l’integrazione dell’art. 25-decies del D. Lgs 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni all’ente, è potenzialmente verificabile all’interno della Società ed è abbastanza immediato il collegamento di un vantaggio ingiusto per l’ente a dichiarazioni mendaci o al silenzio di una persona chiamata (ad es. atte a garantire alla Venezia Spiagge l’esito favorevole in un giudizio penale che la riguardi).

Anche se, ai fini della presente Parte Speciale non sono individuabili aree specificatamente a rischio, dal momento che la commissione del reato in oggetto risulta possibile in tutte le aree di attività aziendale, tutte le volte in cui penda un procedimento che interessi la Venezia Spiagge oppure i soggetti ad essa collegati.

### ***P.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

La norma richiamata, come già anticipato, mira a tutelare dalle possibili strumentalizzazioni la libertà morale di coloro che siano chiamati a rendere - davanti all'Autorità Giudiziaria - dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a carico di soggetti apicali e dipendenti della Società nonché a consulenti della stessa incaricati per specifiche attività.

Pertanto sono destinatari della condotta, tutti coloro che potrebbero essere indotti a non rispondere o a rispondere falsamente avanti all'Autorità Giudiziaria (giudice, pubblico ministero, ecc.).

Possono invece essere imputabili del reato ex art. 377 *bis* c.p. tutti coloro, dipendenti della società o anche soggetti esterni ma alla stessa legati da un rapporto contrattuale, che, con l'intento di evitare eventuali pregiudizi derivanti da un procedimento penale in qualche modo riferibile a soggetti di Venezia Spiagge, (attraverso un'offerta di denaro, ad esempio) impediscono che le persone chiamate possano non rendere alcune dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci sfavorevoli alla società.

### ***P.4 Principi procedurali specifici***

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate di seguito, i Destinatari del presente Modello devono conoscere e rispettare:

- a. il Codice Etico
- b. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società, nel rispetto del sistema dei poteri esistente;
- c. il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- d. il sistema disciplinare;
- e. il regolamento interno.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di *porre in essere, coadiuvare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all'art. 377-bis c.p.* La società pertanto impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto delle seguenti disposizioni.

### Obblighi

- a) Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed ad astenersi dall'influencare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti.
- b) Ancora nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata in Venezia Spiagge, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti.
- c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'azienda, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto.

### Divieti

- a) La Società considera quali gravi violazioni dei doveri di cui al presente Modello le condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse di Venezia Spiagge.
- b) Tutti i Destinatari devono comunque tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria.

### ***P.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni di cui ai precedenti paragrafi, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla società che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria, informando il Presidente.



In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'O.d.V. nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Parte Speciale.

*Parte speciale Q*

*Reati Ambientali*



## ***Q.1 La tipologia dei reati in materia ambientale (art. 25-undecies del Decreto)***

### **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il secondo comma, sostituito dal D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, prevede che quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

### **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale**

La fattispecie sanziona chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale, dovendosi intendere per disastro ambientale, in alternativa:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il secondo comma, sostituito dal D.L. 105/2023, conv. Legge 137/2023, prevede che quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

### **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente**

Entrambi i delitti precedenti sono puniti, seppur con pene ridotte, anche a titolo di colpa, sia nel caso che si determini il danno, sia che dai fatti derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale (in questo caso,

con riduzione della pena), con conseguente responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

#### **Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Il delitto punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, con aumento della pena qualora dal fatto derivi pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Qualora dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

#### **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti**

L'art. 452-octies dispone l'aggravamento delle pene previste per i reati di associazione per delinquere e associazione per delinquere di stampo mafioso, qualora le stesse siano preordinate alla commissione dei delitti contro l'ambiente.

#### **Articolo 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. È fatto salvo il caso in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La norma punisce inoltre chiunque violi i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 357/1997.

**Articolo 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

**D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale**

**Art. 137, commi 2, 3 (primo e secondo periodo), 5, 11 e 13 – Sanzioni penali**

La norma sanziona lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e lo scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione; punisce altresì lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari o di quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente e la violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Vieta da ultimo lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento, salvo che le stesse siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

**Art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3 (primo e secondo periodo), 4, 5 e 6 (primo periodo) – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

La norma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208 – 216 del medesimo decreto, distinguendo sul piano sanzionatorio le condotte che hanno ad oggetto rifiuti non pericolosi da quelle che hanno ad oggetto rifiuti pericolosi.

Al comma 3, si sanziona la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. È altresì punita ai sensi del quarto comma, sebbene con pena ridotta, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché l'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5 sanziona eventuali attività di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187.

Integra invece la fattispecie di cui al sesto comma il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

#### **Art. 257 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti**

Integra la fattispecie chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, laddove non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti o ometta di darne comunicazione agli enti competenti.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

#### **Art. 258 comma 4 (secondo periodo) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, è punito.

Si applica la pena dell'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena, si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

#### **Art. 259 comma 1 – Traffico illecito di rifiuti**

La fattispecie recepisce l'ipotesi di traffico o spedizione illeciti di rifiuti prevista dall'art. 26 del Regolamento CEE 259 del 1993, anche in questo caso prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di rifiuti pericolosi.

#### **Art. 260 (ora art. 452-quaterdecies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti**

Incorre nella sanzione prevista chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il richiamo al presente articolo, in seguito alle modifiche apportate al D. Lgs. 231/2001 da parte del D. Lgs. 21/2018, deve intendersi ora riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p.

Qualora l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione del presente reato, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Art. 260-bis commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo) – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

La norma applica la sanzione di cui all' articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) tanto a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, tanto a colui che, in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

A norma del comma 8, si applica, altresì, la pena prevista dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. al trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) – AREA Movimentazione, fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, previsto all'art. 188-bis del Decreto, è stato tuttavia oggetto di rilevanti modifiche.

Il SISTRI è stato, infatti, sostituito dal Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.i.), un modello di gestione digitale semplificato per l'assolvimento degli adempimenti ambientali, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 135/2018, conv. Legge n. 12/2019 ed entrato in vigore il 15.06.2023.

La relativa disciplina è stata dettagliata all'interno del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 4 aprile 2023, n. 19, recante la “*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, entrato in vigore il 15 giugno 2023.

Il Regolamento disciplina, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- i modelli e i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario;

È previsto un periodo transitorio per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l'adeguamento alla disciplina introdotta, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.

Le categorie di soggetti per cui è prevista l'iscrizione al Registro sono le seguenti:

- 2) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- 3) i produttori di rifiuti pericolosi;
- 4) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- 5) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- 6) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

I soggetti non obbligati o per i quali non decorre ancora l'obbligo possono iscriversi volontariamente, con facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Le modalità operative del R.E.N.T.Ri. – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati e il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentito l'Albo Nazionale Gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.

### **Art. 279, comma 5 Sanzioni**

Nei casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno, qualora il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Il comma sopra citato prevede che chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 (rubricato “*Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività*”), sia punito. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

**D. Lgs. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica**

**Articoli 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii., per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo e ss.mm.ii.:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e ss.mm.ii.;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e ss.mm.ii. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e ss.mm.ii.;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (limitatamente agli allegati A e B).

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

### **Articolo 3-bis, comma 1**

La norma estende l'ambito di applicazione del libro II, titolo VII, capo III del codice penale ai fatti di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

### **L. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

#### **Articolo 3, comma 6 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

La norma sanziona l'inosservanza della disciplina dettata dal Regolamento CEE 594 del 1991 in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, nonché l'inosservanza dell'obbligo di cessazione entro il 31 dicembre 1999 di tali attività laddove le stesse abbiano ad oggetto le sostanze lesive di cui alla tabella B.

#### **D. Lgs. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi**

#### **Articolo 8, commi 1 e 2 – Inquinamento doloso**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la



violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

Qualora l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati all'unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei presenti reati, si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

### **Articolo 9, commi 1 e 2 – Inquinamento colposo**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, integra la fattispecie il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che per colpa versino in mare sostanze inquinanti del tipo idrocarburi o altre sostanze liquide nocive.

### ***Q.2 Aree a rischio***

Dal 1987, il sito "Venezia e la sua laguna" è stato inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO.

Il Lido di Venezia, invero, è un'isola caratterizzata dall'assoluta peculiarità della conformazione del territorio e dalla singolarità del sistema di balneazione ivi sviluppatosi negli anni.

Il carattere particolare di duna costiera della striscia di terra è riconoscibile nei punti in cui l'opera dell'uomo, finalizzata alla protezione dell'ambiente lagunare e alla possibilità di agevole fruizione dei litorali, non ha del tutto modificato l'assetto morfologico del territorio.

L'attenzione all'ambiente è, dunque, di assoluta importanza e priorità per la Società.

L'esame del complesso delle attività aziendali ha, in ogni caso, condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione, al traffico illecito di rifiuti, nonché dei reati previsti dalla Legge n. 549/1993 e dal D. Lgs. 202/2007.

I processi sensibili che riguardano Venezia Spiagge sono costituiti dagli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela di gestione dei rifiuti e compromissione degli habitat.

Ad assumere rilievo nell'analisi del rischio penale in ordine ai suddetti reati è, in particolare, l'impatto sull'ambiente delle attività aziendali potenzialmente in termini di:

- scarichi idrici;
- consumo di risorse energetiche;
- emissione di rumore;
- emissioni in atmosfera;
- utilizzo di sostanze pericolose e/o infiammabili;
- compromissione dell'ambiente in caso di manutenzione degli stabilimenti e degli arenili.

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina in materia di inquinamento e rifiuti, possono essere considerate a rischio per la Società la gestione di:

- rifiuti urbani, differenziati e non, prodotti nell'ambito dell'attività dell'attività e pulizia degli uffici della Società;
- rifiuti di varia natura prodotti dall'utenza o spiaggiati sull'arenile, raccolti negli stabilimenti;
- residui derivanti da attività di lavorazione nel laboratorio ad uso falegnameria e di manutenzione all'interno delle pertinenze e di alcuni magazzini gestiti da Venezia Spiagge;
- contenitori di varia natura di prodotti chimici impiegati nell'attività di pulizia dei servizi igienici;
- materiali di varia natura (rifiuti, materiali metallici, vetro, blocchi e lastre in cemento, guaine bituminose, legname etc.) derivanti dall'attività di manutenzione, sostituzione e rinnovo degli impianti e delle strutture;
- materiali relativi alla pulizia, depurazione e manutenzione dell'impianto natatorio;
- residui derivanti dalla manutenzione del verde e ramaglie spiaggiate sull'arenile a seguito di mareggiate o altri eventi atmosferici, residui di natura vegetale trasportati dal vento.

### ***Q.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

Alla luce di quanto emerso in sede di *risk assessment*, Venezia Spiagge ha provveduto a individuare le funzioni interessate dalle predette attività, incaricate di monitorare gli impatti e i potenziali rischi ambientali e di dare immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali problematiche di carattere ambientale, nonché tutti i soggetti interessati nelle aree oggetto di esame.

Le attività ambientali sono in principalità supervisionate dal Presidente e delegate nella loro concreta esecuzione dal Direttore Esecutivo della Società.

Il Direttore esecutivo coordina i Servizi di Pulizia, il Servizio Spiaggia e Manutenzioni e il Servizio Gestione Rifiuti.

In particolare, il Servizio di Pulizia si occupa dello svolgimento delle seguenti attività:

- pulizia ordinaria e straordinaria (sia prima dell'apertura degli stabilimenti, sia al termine della stagione estiva) della spiaggia nelle aree oggetto di concessione a Venezia Spiagge e delle zone di c.d. spiaggia libera non oggetto di concessione a Venezia Spiagge, ma comunque soggette al controllo di questa ultima, nelle modalità e nei termini previsti dalle concessioni e dall'ordinanza comunale sulle attività balneari;
- pulizia dell'area antistante la zona servita da strutture balneari (ombrelloni, sdrai, lettini...);
- livellamento dell'arenile;
- raccolta e lavorazione dello spiaggiato;
- manutenzione ordinaria dei mezzi ricevuti in comodato d'uso;
- raccolta rifiuti dell'indifferenziata e trasporto rifiuti in discarica.

Il Servizio Spiaggia e Manutenzioni si occupa di tutte le attività manutentive relative agli stabilimenti e all'arenile, mentre il servizio Gestione Rifiuti sovrintende le operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti, per le quali vengono incaricate ditte esterne. Il conferimento dei rifiuti avviene attraverso Veritas S.p.A.

Quest'ultimo servizio è affidato direttamente dal Direttore Esecutivo, che potrà avvalersi di collaboratori nominati a tal fine e assumerei più appropriati provvedimenti per evitare rischi per la salute delle persone o deteriorare l'ambiente, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio nelle operazioni svolte.

#### ***Q.4 Principi procedurali specifici***

Venezia Spiagge pone particolare impegno nella gestione ambientale e, sebbene non abbia attivato un sistema di gestione ambientale integrato, ha di fatto adottato procedure tali da garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono trovare applicazione con riferimento alle singole attività nel cui ambito sussiste il rischio che si possano realizzare le ipotesi di reato descritte al paragrafo Q.1.

Per quanto riguarda le ipotesi di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto:

Inquinamento e disastro ambientale, nonché ipotesi contravvenzionali a tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e di habitat all'interno di siti protetti

Rispetto a tali fattispecie, debbono ritenersi potenzialmente a rischio le attività aziendali svolte in ambiente esterno.

Il Direttore Esecutivo e tutti gli operatori incaricati dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, in particolare prescritte dalla normativa europea Direttive Habitat e Uccelli e approvate dalla Regione Veneto con DGRV n. 786/2016, successivamente integrata con DGRV n. 1331/2017 e n. 1709/2017, tese ad assicurare il mantenimento e l'eventuale ripristino degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario, nonché segnalare ogni difformità o anomalie all'O.d.V.

Tra le specie animali meritevoli di tutela sono state individuate alcune specie di trampolieri di piccola taglia soliti nidificare in periodo primaverile sui litorali sabbiosi del Lido di Venezia (es: fratino).

La Società ha consapevolezza della possibilità da parte del proprio personale nel periodo primaverile destinato alla preparazione dell'arenile in vista della stagione balneare di imbattersi in siti colonizzati da esemplari di specie protette.

Gli operatori vengono, pertanto, informati di tale eventualità e di prodigarsi nel rispetto della fauna presente.

#### Fattispecie in materia di gestione dei rifiuti

Venezia Spiagge cura la manutenzione e la pulizia nelle aree in concessione per il fronte della concessione fino al battente mare e anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, nonché nelle aree limitrofe a libera fruizione non in concessione, per un'estensione non inferiore a 25 metri dal confine della concessione.

Venezia Spiagge S.p.A. gestisce un'area pubblica e, perciò, anche esposta al rischio di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti da parte di frequentatori anche estranei alle aree in concessione.

La Società incarica il proprio personale di ispezionare e controllare le aree sottoposte alla propria gestione con regolarità e, in particolare, all'esito dello svolgimento delle attività manutentive.

Le operazioni di pulizia e manutenzione straordinaria – soggette ad autorizzazione comunale – in particolare, vengono eseguite due volte all'anno, all'inizio e alla fine della stagione balneare, con sistemi idonei a consentire la raccolta superficiale dei rifiuti.

Nello specifico, nelle zone di rispetto ambientale, la pulizia viene effettuata manualmente, senza mezzi meccanici, con asporto di soli rifiuti inorganici.

In caso di depositi straordinari ed eccezionali di alghe o altre biomasse spiaggiate, tali da compromettere la fruizione dell'area, Venezia Spiagge avvisa tempestivamente i competenti uffici comunali, che, valutato lo stato dell'area, provvedono allo smaltimento.

I rifiuti raccolti vengono affidati a Veritas S.p.A. per lo smaltimento, secondo le previsioni contrattuali e le normative vigenti.

In presenza di particolari tipologie di rifiuti o all'esito di alcune attività manutentive, il Direttore Esecutivo provvederà a far redigere il Piano di Smaltimento Rifiuti per l'adeguato smaltimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Il Piano potrà essere sottoposto agli uffici comunali per il seguito di competenza.

I rifiuti saranno oggetto di approfondito esame, al fine di qualificare e quantificare materiali e sostanze e stabilire l'eventuale pericolosità del rifiuto, il personale tecnico di laboratorio analizza i campioni prelevati, classificandoli e attribuendo i relativi codici EER (Elenco Europeo Rifiuti).

In base alle risultanze, verranno determinate tempistiche e modalità di trasporto dei materiali e individuati gli impianti di destino autorizzati per procedere all'adeguato smaltimento.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati fosse ravvisato il superamento delle soglie di contaminazione del suolo o del sottosuolo, il Direttore Esecutivo richiederà di procedere al campionamento e all'esame del materiale prelevato, avvisando le Autorità competenti e avviando la procedura di bonifica dell'area.

#### Utilizzo e gestione di risorse – Sostenibilità

È interesse di Venezia Spiagge curare l'ambiente e la sostenibilità. Per questo, qualora nelle operazioni di pulizia e raccolta rifiuti venissero individuati materiali riciclabili, essi saranno separati dai materiali da smaltire, per essere riutilizzati dalla Società nei modi ritenuti opportuni, per evitare sprechi, ottimizzare le risorse e salvaguardare l'ambiente.

#### Appalti esterni

Durante la fase di progettazione di eventuali interventi esterni, viene individuato un Responsabile, chiamato a verificare e documentare, mediante la compilazione di apposita scheda di verifica, il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure adottate in materia di tutela ambientale.

Viene, dunque, redatto il progetto definitivo di intervento, sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, contenente tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

Con riguardo poi alla fase di esecuzione dei lavori, la verifica e la conseguente attestazione in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento sono rimessi al Responsabile del servizio di verifica, il quale sarà chiamato a sottoscrivere un'apposita lista di controllo e a segnalare problematiche ambientali eventualmente sopravvenute nel corso dei lavori al Responsabile del procedimento, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Per le fattispecie penali del catalogo dei reati non applicabili all'attività aziendale, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e la conseguente necessità di aggiornamento del Modello.

### ***Q.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- costanti contatti con il Direttore Esecutivo, che si farà carico di riferire in merito al rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottate e sulla loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V. potrà riportare, se opportuno, i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, al Direttore Esecutivo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi tali da ravvisare la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del medesimo, l'O.d.V. dovrà riferire tempestivamente al Direttore Esecutivo affinché egli adotti i provvedimenti necessari od opportuni.

Qualora il reato (o il tentativo di commissione del reato) sia riconducibile a quest'ultimo, l'O.d.V. riferirà al Presidente.

*Parte speciale R*

*Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno*

### ***R.1 Il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (art. 25-duodecies del Decreto)***

Il D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012, ha apportato – in attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE – alcune modifiche all’art. 22 del D. Lgs. 286/1998, in particolare enucleando una serie di condizioni in presenza delle quali deve essere rifiutato il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero, nonché introducendo, all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286 del 1998, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Sono state inoltre previste nuove sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche e società, conseguenti alla commissione dei reati previsti dall’art. 25-duodecies del Decreto 231, con l’inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

La fattispecie di cui all’art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/98 ha natura delittuosa – punibile dunque solo a titolo di dolo – e si configura come reato di mera condotta, non necessitando del verificarsi di alcun evento lesivo per la sua integrazione.

#### **Art. 22 commi 12 e 12-bis D. Lgs. 286/98 Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato**

Fattispecie volta a sanzionare il fatto di chi occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o ancora sia stato revocato o annullato. Il successivo comma 12-bis del medesimo articolo – in relazione al quale il D.lgs. 109/2012 configura una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti – prevede un aumento di pena per i casi in cui: a) i lavoratori occupati siano più di tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all’art. 603-bis c.p.

### ***R.2 Aree a rischio***

L’introduzione dell’art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni all’ente, può verificarsi all’interno di Venezia Spiagge laddove la Società decida di assumere alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno – più di tre, minori in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento – da ciò traendo un ingiusto vantaggio.



L'unica attività aziendale che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato all'interno di Venezia Spiagge è dunque quella gestita dall'Ufficio Gestione del Personale e, in particolare, le nuove acquisizioni.

### ***R.3 Destinatari della sezione speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

Destinatari della sezione speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la selezione del personale e la stipula dei contratti di lavoro, tenuti a raccogliere le necessarie informazioni in ordine alla cittadinanza del futuro dipendente e, in caso di lavoratore straniero, alla regolarità sul territorio dello Stato italiano.

### ***R.4 Principi procedurali specifici***

In ordine al rischio di commissione del reato di cui all'art. 22 comma 12 e 12-bis D. Lgs 286/98, assume rilievo il "Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale", adottato con delibera 30.05.2023, che deve intendersi qui integralmente richiamato.

In particolare, dovranno essere debitamente verificati i requisiti di legge per l'assunzione e, qualora il personale venga impiegato attraverso ditte specializzate, le funzioni responsabili della valutazione e della scelta del personale, dovranno far sottoscrivere a livello contrattuale l'impegno da parte della ditta in subappalto a conformarsi alla normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri.

Nell'eventualità di assunzione di lavoratore proveniente da un paese terzo, nonché in caso di anomalia o difformità nell'applicazione delle procedure, il Responsabile dell'Ufficio del Personale trasmetterà tempestivamente all'O.d.V. la Scheda di Evidenza di seguito riportata.

In ogni caso, il Responsabile relazionerà l'O.d.V., attraverso la trasmissione della Scheda, con cadenza annuale.



**Tabella Sezione R**

**SCHEDA EVIDENZA Rischio Reati**  
**di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001**

Al Signor

Organismo di Vigilanza di Venezia Spiagge S.p.A

Direzione / Funzione:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come previsto dal  
Modello Organizzativo in vigore, dichiara quanto segue (barrare il quadro corrispondente):

- Nel corrente esercizio, la Società **non** ha fatto ricorso a nuove assunzioni;
- Nel corrente esercizio, la Società ha provveduto a nuove assunzioni (specificare se di cittadini italiani o di paesi terzi):
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_
  - \_\_\_\_\_

dichiarando sotto la propria responsabilità di aver eseguito tutti i controlli e le verifiche previste per l'assunzione previsti nel presente Modello e nel Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale adottato dalla Società.

- Per quanto di sua conoscenza, ritiene di **non** segnalare elementi di anomalia/non conformità rispetto al presente Modello e alle procedure ivi richiamate;
- Per quanto di sua conoscenza, ritiene di segnalare elementi di anomalia/non conformità in relazione ai seguenti eventi:



DATA E LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO L'EVENTO	SOGGETTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DELL'EVENTO

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**N.B.:** Chiunque ritenga di dover effettuare in modo riservato segnalazioni per eventi ritenuti anomali o semplicemente sospetti, potrà sempre avvalersi della procedura *Whistleblowing* adottata dalla Società.

### ***R.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno sono i seguenti:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V. deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno, con cadenza periodica, al Presidente, che adotterà i provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi che facciano risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'O.d.V. riferisca al C.d.A.



VENEZIA SPIAGGE

*Parte Speciale S*

*Reati Tributari*

### ***S.1 La tipologia dei reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)***

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con Legge n. 157/2019, ha inserito all'interno del Decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, ampliando così il catalogo dei reati presupposto con il riferimento ai reati tributari.

Tale articolo è stato successivamente sviluppato dal D. Lgs. 75/2020, entrato in vigore nel luglio 2020.

Il Decreto 231, a seguito delle ultime modifiche intervenute, contiene ora il richiamo alle principali fattispecie di cui al decreto n. 74/2000, recante la “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”. Si tratta, più precisamente, delle seguenti previsioni:

#### **Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Il reato punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso quando, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Il Legislatore ha individuato nel momento dichiarativo l’asse portante di tutto il nuovo sistema penale tributario, scegliendo di tutelare il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo.

Per questa ragione, la fattispecie in esame deve qualificarsi come reato di pericolo concreto. Pertanto, il disvalore del fatto, che assume in sé il connotato tipico della dichiarazione infedele nel carattere peculiare della frode, connota la capacità ingannatoria del supporto esterno (fattura e altri documenti falsi) tradotto in una mendace rappresentazione di per sé idonea al raggiungimento dello scopo avuto di mira dall’agente, cioè l’evasione.

Quanto all’elemento soggettivo costitutivo del reato, è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Rispetto alla fattispecie appena delineata, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2-bis del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'ammontare degli elementi passivi fittizi.

Le fatture o gli altri documenti, anche in questo caso, costituiscono l'oggetto del reato se ed in quanto siano relativi ad operazioni inesistenti.

L'operazione si considera, invece, giuridicamente inesistente quando nella fattura o altro documento viene attestato il compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.

Un'ulteriore ipotesi di falsità rilevante ai fini della norma in questione, è quella della sopra-fatturazione, che si realizza quando le fatture, ancorché emesse a fronte di operazioni realmente effettuate, riportano un corrispettivo maggiore di quello corrisposto o comunque superiore al valore effettivo dei beni ceduti o dei servizi restati.

Nella pratica, tale espediente è stato riscontrato sovente in fatturazioni relative a corsi di formazione, ricerche di mercato, pubblicità, sponsorizzazioni e simili.

### **Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

La fattispecie criminosa in oggetto rappresenta la seconda delle due figure di dichiarazione fraudolenta contemplate dal D. Lgs. n. 74/2000, contraddistinta dall'uso di mezzi artificiali diversi dall'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A differenza del precedente delitto, la fattispecie in esame richiede per la punibilità della condotta il superamento di determinate soglie quantitative e può riguardare non solo l'esposizione di fittizi elementi passivi, ma anche l'ammontare degli elementi attivi, indicati in misura inferiore rispetto a quella reale, sempre attraverso il suffragio di una falsa rappresentazione contabile.

L'elemento psicologico richiesto è, anche in questo caso, il dolo specifico.

### **Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La condotta del reato di tipo commissivo consiste nell'emettere o nel rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È da ritenersi che il Legislatore abbia fatto uso delle locuzioni emissione e rilascio nell'intento di far sì che potesse rientrare nell'ambito di applicazione della norma non solo l'emissione di fatture false ma anche la cessione a terzi di ogni altro genere di documenti fiscali ideologicamente falsi.

È, dunque, necessario che i documenti escano dalla sfera di fatto e di diritto del cedente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore che non abbia necessariamente partecipato alla perpetrazione del falso.

Anche in questo caso, il Legislatore ha ritenuto di individuare un'ipotesi più lieve, introducendo al comma 2-bis del medesimo articolo la soglia di € 100.000,00 per l'importo, non corrispondente al vero, indicato nelle fatture o nei documenti emessi.

#### **Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili**

La condotta considerata nella presente fattispecie può consistere nell'occultamento o nella distruzione, totale o parziale, di scritture o documenti contabili di cui sia obbligatoria la conservazione. Il reato è istantaneo nell'ipotesi di distruzione, mentre è permanente nel caso di occultamento di documenti rilevanti. Per la configurazione del reato è, tuttavia, essenziale che l'azione rivesta un determinato grado di offensività e che venga attuata in modo da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Lo scopo della norma incriminatrice in oggetto è, dunque, quello di assicurare la conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui è obbligatoria la tenuta, al fine di evitare che l'indisponibilità degli stessi possa impedire o, comunque, ostacolare l'attività di accertamento degli uffici finanziari.

Considerato il ruolo di primaria importanza rivestito dai documenti contabili nell'ambito dell'accertamento, è necessario che i medesimi siano sempre immediatamente disponibili in caso di accessi, ispezioni o verifiche fiscali.

La norma ha, invero, la funzione di tutelare non già, in via immediata, l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi, bensì il più specifico e strumentale interesse alla trasparenza fiscale.

Il delitto in questione si configura come reato di mero pericolo, non essendo richiesto il verificarsi di un effettivo danno per l'erario.

#### **Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

La norma in esame mira a punire chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di interessi ovvero di sanzioni amministrative relative a dette imposte, aliena simulatamente



o compie altri atti fraudolenti, su beni propri o altrui, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

Non è richiesto il concreto verificarsi dell'evento. Il requisito dell'idoneità dell'azione al compimento dell'atto fraudolento deve essere, infatti, valutato ex ante.

Devono ritenersi fraudolenti tutti quegli atti che, seppur effettuati attraverso negozi giuridici legittimi, comportano un fittizio depauperamento del patrimonio del contribuente, artatamente approntato al fine di determinare la sottrazione al pagamento delle imposte dovute.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere assumere rilevanza in ordine alla fattispecie in esame simulati contratti di affitto d'azienda o di cessione di crediti, trasformazioni, fusioni, scissioni o scioglimenti di società o, ancora, atti di riconoscimento di passività inesistenti.

Si ritiene, in ogni caso, che l'atto compiuto debba essere caratterizzato da rilevante offensività.

Infine, il comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies prevede, a seguito delle modifiche apportate al Decreto 231 dal D. Lgs. 75/2020, pesanti sanzioni qualora i delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 vengano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il riferimento è, in particolare, agli articoli:

#### **Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele**

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini della non corretta classificazione, non si tiene conto della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dai predetti casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lett. a) e b).

#### **Art. 5 D. Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione**

L'art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000, punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Inoltre, è punito con la reclusione chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

A tal fine, tuttavia, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### **Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione**

Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, è punito.

Inoltre, è punito con la reclusione, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi della medesima norma, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Quanto ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. 74/2000, connotati da profili di transnazionalità, valgono alcune particolari considerazioni.

Attesa la ben limitata e definitiva collocazione territoriale dell'attività di Venezia Spiagge e l'esclusione di attività internazionali e/o di import/export, si ritiene di poter escludere la possibilità di commissione dei reati in parola.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio di Amministrazione provvederà a effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente adeguamento del Modello.

## ***S.2 Aree a Rischio***

Venezia Spiagge intende adeguarsi alle previsioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 128/2015, nella prospettiva di realizzare un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ossia il rischio di operare in violazione delle norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario.

Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema in essere deve assicurare una precisa e definita attribuzione di ruoli e responsabilità in ordine ai diversi settori coinvolti, a tutti i livelli, nelle operazioni fiscali, nonché efficaci procedure di rilevazione che consentano di monitorare il rischio e di attivare le opportune azioni correttive in caso di eventuali carenze riscontrate.

Il rischio fiscale si può suddividere in due macro categorie: il rischio fiscale ordinario o “di routine”, che può verificarsi ad esempio in ordine a operazioni di normale attività di somministrazioni di servizi o di gestione del personale, e il rischio fiscale straordinario o “non routinario”, che riguarda invece specifiche transazioni di natura eccezionale.

Per quanto riguarda la Società, ai fini della presente Parte speciale, il rischio fiscale può potenzialmente derivare:

- dalla non corretta tenuta delle scritture contabili e dei registri previsti dalla legislazione fiscale;
- dall'errata compilazione e presentazione delle denunce fiscali;
- dall'errato pagamento delle imposte (ad esempio a causa di importi inesatti);
- dal rischio di doppia imposizione;
- dall'errata interpretazione della legislazione o della prassi fiscale;
- da violazioni fiscali comportanti responsabilità penal – tributaria;
- dalla diffusione di notizie e informazioni false o errate in ordine a eventuali accertamenti e controlli a carico della società, determinanti danni reputazionali;
- deterioramento dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- dalla gestione delle operazioni di acquisto;
- dalle procedure di appalto.

## ***S.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

I Destinatari della presente Parte Speciale sono:

- funzionari e sottoposti appartenenti Ufficio Contabilità e Attività Amministrative;
- Settore Appalti;
- Ufficio acquisti e budgeting;
- Direttore Esecutivo;
- Consulenti esterni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi possono essere coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nel presente Modello, al fine di prevenire e impedire le condotte sanzionate.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la precisa funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici, cui gli esponenti aziendali interessati devono attenersi, in relazione alle aree a rischio sopra identificate per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'O.d.V. e le informazioni necessarie al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari della presente Sezione sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- i principi contabili e le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il Piano di prevenzione della Corruzione;
- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere.

La presente Parte Speciale dispone a carico dei destinatari, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi i seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente divenirlo;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme fiscali e tributarie, nonché delle procedure interne, finalizzate alla formazione delle situazioni contabili funzionali all'adempimento degli obblighi tributari;
- assicurare un'informazione veritiera e appropriata sullo stato economico, patrimoniale e finanziario della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta delle risultanze contabili, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa tributaria e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
  - (iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni relative alla gestione delle procedure contabili e finanziarie;
- tenere un comportamento corretto e trasparente nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire all'Amministrazione Finanziaria o ai soggetti esterni, incaricati di pervenire ad un obiettivo giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della stessa.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura delle denunce fiscali;
  - (ii) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della stessa;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalle norme tributarie nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, senza frapporre alcun ostacolo nell'esercizio delle funzioni da questa esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- (i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti degli Uffici in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore

normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o eventualmente richiesti dalle Autorità/Enti Pubblici;

(ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

(iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Amministrazione, anche in sede ispettiva (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- selezionare fornitori, acquirenti, collaboratori e in generale contraenti attraverso procedure di selezione segretate e standardizzate e attente verifiche in ordine all'affidabilità e alla solidità finanziaria degli stessi;
- conservare tutta la documentazione sottostante le valutazioni e le operazioni economiche di ogni tipologia, in modo da garantirne la tracciabilità.

#### ***S.4 Principi procedurali specifici***

In aggiunta rispetto a quanto sopra delineati, si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle aree di rischio individuate, gli esponenti aziendali coinvolti sono tenuti a rispettare e che, ove necessario, potranno essere implementati in specifiche procedure che potranno essere oggetto di segnalazioni od osservazioni ritenute opportune da parte dell'O.d.V.:

- tutti i soggetti interessati sono tenuti a conoscere e osservare le disposizioni vigenti e le procedure aziendali in tema di contabilità e fiscalità;
- tutti i rapporti negoziali devono essere tenuti con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere completi e aggiornati, per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi;
- nei contratti con soggetti terzi, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto, nonché del presente Modello.
- nel caso in cui ai competenti uffici venga proposta un'operazione che presenti criticità o aspetti anomali, ovvero appaia semplicemente sospetta, detta operazione viene sospesa e segnalata anche

all'O.d.V. per una preventiva valutazione. In particolare, l'O.d.V., assunte le necessarie informazioni, renderà in merito parere vincolante per i soggetti/uffici interessati;

### **Separazione dei compiti e sistema di deleghe**

La Società è dotata di procedure interne sufficientemente dettagliate, per minimizzare il rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

Le attività legate alla tenuta della contabilità e alla gestione fiscale, sono svolte nel pieno rispetto del sistema dei poteri e delle deleghe adottato dalla Società, attraverso un'analisi svolta e verificata su vari livelli.

Nello specifico, con cadenza mensile, il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Attività Amministrative, si confronta con il Consulente Esterno, analizzando tutti i documenti contabili e fiscali della Società, coinvolgendo, se del caso, il Revisore dei Conti nell'attività di analisi e il Presidente del Collegio Sindacale.

Dell'attività svolta, viene reso edotto il Presidente.

Per quanto riguarda, invece, le operazioni potenzialmente idonee a comportare un rischio fiscale straordinario, è prevista la necessaria approvazione del Consiglio di Amministrazione.

### **Procedure di approvvigionamento di beni / servizi, acquisti e appalti**

La procedura di selezione dei contraenti deve avvenire all'esito di un processo selettivo segregato e standardizzato, teso a scongiurare il rischio operazioni fraudolente o inesistenti, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo.

Tale processo prevede un'attenta verifica sia dell'affidabilità commerciale e professionale del contraente, tramite riscontro documentale, sia un'attenta valutazione dell'oggetto del contratto.

L'oggetto della prestazione deve infatti essere certo e determinato, redatto in forma scritta. I corrispettivi devono sempre essere indicati in modo chiaro ed esplicito, oltre che preferibilmente pattuiti attraverso procedure standard che fissano i prezzi secondo i valori di mercato.

È prevista inoltre l'adozione di verifiche periodiche in ordine alle prestazioni rese dai fornitori, onde valutare la corrispondenza tra quanto prestato e quanto pattuito, in modo che ogni documento contabile corrisponda ad un effettivo flusso monetario in uscita (c.d. *cash outflow*).

### **Redazione di documenti fiscali, tributari e contabili**

La redazione delle dichiarazioni fiscali periodiche viene elaborata in base alle disposizioni specificamente individuate in materia. Esse, in particolare:

- devono individuare con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, per le dichiarazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte;
- devono prevedere la trasmissione di dati ed informazioni ad eventuali consulenti o soggetti incaricati esterni, responsabili di redigere le dichiarazioni attraverso un insieme di procedure che consentano la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che trasmettono e ricevono i dati;
- prevedono uno specifico obbligo di trasparenza e correttezza per i responsabili che trasmettono i dati e le informazioni necessari all'elaborazione delle dichiarazioni;
- impongono l'obbligo come per legge al Revisore dei Conti di sottoscrivere la documentazione fiscale, attestando, ove richiesto, la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni ivi contenute.

Al fine di consentire il controllo di tutti gli adempimenti, il Revisore dei Conti invierà all'O.d.V. la Relazione annuale.

### ***S.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

#### **Con riferimento alle dichiarazioni fiscali periodiche**

- monitoraggio sul rispetto delle regole comportamentali e i principi per la prevenzione dei reati tributari;
- esame della Relazione annuale del Revisore dei Conti;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dall'Ufficio Contabilità, dal Collegio Sindacale, dal Revisore o da qualsiasi dipendente della Società, con conseguente disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.



Con riferimento alle altre attività a rischio

- verifiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse nel prevenire la commissione dei reati in parola;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V., in ogni caso, deve essere tenuto regolarmente informato sugli adempimenti e sulle operazioni della Società, attraverso flussi informativi periodici e accurati, dal Revisore dei Conti e dai Responsabili degli uffici coinvolti nelle operazioni descritte.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato, l'O.d.V. dovrà riferire tempestivamente al Presidente, al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'O.d.V. riferisca al Consiglio d'Amministrazione.

*Parte Speciale T*

*Reati di contrabbando*

***T.1 La tipologia dei reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43 (art. 25-sexiesdecies del Decreto)***

Con il D. Lgs. n. 75/2020, è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1371/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” (Direttiva PIF).

In forza di detto provvedimento, nel catalogo dei reati previsti dal Decreto 231 è stato introdotto l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

Con il termine generico di contrabbando, vengono comunemente indicate nella prassi dottrina e giurisprudenziale eterogenee figure di reato, che hanno ingenerato nel recente passato non pochi equivoci e difficoltà.

Le ipotesi delittuose poste a tutela del diritto dello Stato alla puntuale e completa riscossione dei “diritti di confine” trovano collocazione essenziale nel capo I del Titolo VII del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, intitolato appunto ‘Contrabbando’, dall’art. 282 e ss., anche se vi sono ulteriori due ipotesi tra le pieghe degli articoli 25 e 216 comma 2 del predetto T.U.L.D. – Testo Unico Legge Doganale (importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato) ed un'altra ancora è contemplata dall’art. 15 Legge n. 344/1966, con riguardo al contrabbando di caffè in quantità superiore ai 5kg. Queste, in particolare, le norme che recano distinte ipotesi delittuose:

**Art. 282 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

La presente fattispecie punisce chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

#### **Art. 283 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**

La norma in oggetto punisce il capitano che:

- a) introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione di cui al terzo comma dell'articolo 102;
- b) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena, è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

#### **Art. 284 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci**

Secondo la presente previsione, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano che:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere, allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

**Art. 285 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile che:

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114.

In tali casi, è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

**Art. 286 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali**

L'art. 286 T.U.L.D. punisce chiunque nei territori extra-doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

**Art. 287 D.P.R. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

**Art. 288 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali**

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

**Art. 289 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

**Art. 290 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

**Art. 291 D.P.R. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

Chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

**Art. 291-bis D.P.R. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione.

Quando i fatti hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la pena è aumentata.

**Art. 291-quater D.P.R. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi**

### **lavorati esteri**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più e se l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente le Autorità nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

### **Art. 292 D.P.R. 43/1973 Altri casi di contrabbando**

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Il T.U.L.D. punisce – in linea generale – chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine, per la cui definizione occorre fare riferimento all'art. 34.

In proposito, vale la pena sottolineare che tale elencazione ricomprende, altresì, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di attuazione.

IL T.U.L.D., era stato interessato, pochi anni fa, da un importante intervento di riforma, giacché a seguito del D. Lgs. n. 8/2016, gran parte degli illeciti in materia di contrabbando era stata oggetto di depenalizzazione, salva la permanenza di alcune residuali ipotesi, ossia il delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Rispetto a tale conclusione, pare che il Legislatore, con il D. Lgs. n. 75/2020, sia tornato sui propri passi, ridimensionando la depenalizzazione, escludendola per le fattispecie in relazione alle quali “l'ammontare dei diritti di confine dovuti [sia] superiore a euro diecimila”.

Questa scelta di nuova criminalizzazione di ipotesi delittuose che in precedenza avevano perso la loro rilevanza penale si spiega, appunto, per dare concretezza alla previsione di cui al successivo art. 5 del medesimo Decreto 75/2020 che, inserendo il nuovo art. 25-sexiesdecies, introduce l'ipotesi di

responsabilità amministrativa dell'Ente in tema di scambi commerciali internazionali, nell'eventualità di sussistenza di profili di illiceità.

La sanzione viene modulata (da un minimo di duecento quote fino a un massimo di quattrocento quote), a seconda che il reato ecceda o meno la soglia dei diritti di confine, individuata in centomila euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione deve ritenersi considerevole.

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, l'articolo opera un rinvio all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va ricordato che l'art. 10, Legge n. 146/2006, già prevede la responsabilità dell'Ente per il delitto, se transnazionale, di cui all'art. 291-quater del Testo Unico Doganale («associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri»): in tal caso, si prevede la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto 231.

Con il nuovo art. 25-sexiesdecies, tale delitto sarà imputabile all'Ente a prescindere dalla connotazione transnazionale, ma con cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.

## ***T.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

Il Legislatore, con la norma in parola, sembra essersi occupato di Enti aventi una missione commerciale, che intrattengono rapporti di import/export.

L'Ente, invero, non intrattiene rapporti con l'estero, per cui l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati in oggetto in materia di contrabbando.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente adeguamento del Modello.



*Parte Speciale U*

*Reati di frode in competizioni sportive,  
esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di  
apparecchi vietati*

***U.1 Tipologie di reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)***

Con l'art. 25-quaterdecies, il Legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto, includendo nel Decreto 231 le seguenti fattispecie.

**Art. 1 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Frode in competizioni sportive**

La disposizione punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

**Art. 4 Legge n. 401 del 13 dicembre 1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**

La fattispecie prende in considerazione la condotta delittuosa posta in essere da chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE, o, ancora, partecipi a dette attività o le pubblicizzi.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, stipulata nel settembre 2014.

La Convenzione si prefigge di “combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport”, ponendosi, altresì, l'obiettivo di “prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali” e di “promuovere la cooperazione nazionale e

internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive”.

La nuova fattispecie risponde alla necessità di “una regolamentazione idonea a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell’interesse della collettività con protezione e tutela della regolarità delle competizioni stesse e la genuinità dei risultati sportivi preservandole da illecito profitto”, emersa nella Legge n. 401/89, sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

### ***U.2 Applicabilità delle fattispecie di reato a Venezia Spiagge S.p.A.***

L’esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati in oggetto.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d’Amministrazione di Venezia Spiagge S.p.A. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l’eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente adeguamento del Modello.

*Parte Speciale V*

*Delitti contro il patrimonio culturale e*

*riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

***V.1 La tipologia dei reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001)***

In data 23 marzo 2022, è entrata in vigore la Legge n. 22/2022, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”. La riforma è anzitutto intervenuta in modo rilevante sul codice penale, con l’aggiunta di un Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss. c.p.), rubricato «*Dei delitti contro il patrimonio culturale*», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici, in parte di nuova introduzione e in parte riprodotte di fattispecie già previste nella legislazione complementare, circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca.

Il Legislatore ha inoltre previsto l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel Decreto gli artt. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies, “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

L’ambito di applicazione è costituito dall’art. 2 del D. Lgs. 42/2004, che definisce il cosiddetto “patrimonio culturale”, composto da beni culturali e beni paesaggistici. Nello specifico, sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà; sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

**Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali**

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'art. 625 c.p. o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali**

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione e con la multa.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, c.p. e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, c.p.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione e con la multa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il secondo comma dell'art. 25-duodevices del Decreto 231 precisa inoltre che se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in parola, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione.

La norma punisce inoltre chiunque faccia uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

La norma in esame punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies c.p., importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione e con la multa.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione e con la multa. La pena prevista si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, è punito con la reclusione e con la multa.



Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione e con la multa.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

#### **Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

Chiunque, fuori del caso dell'art. 285 c.p. (rubricato "Devastazione, saccheggio e strage", che punisce con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso) commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura, è punito con la reclusione.

Anche in questo caso, l'art. 25-duodevicies del Decreto 231 precisa che se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto in parola, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

#### **Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte**

La norma punisce con la reclusione e con la multa:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffaccia, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In caso di integrazione della violazione in parola, all'Ente verranno comminate inoltre le sanzioni interdittive previste dal Decreto.

## ***V.2 Aree a rischio***

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione della maggior parte dei reati contro il patrimonio culturale sopra indicati.

La Società, all'interno del suo patrimonio, non dispone di beni mobili o immobili notificati, ritenuti dall'Amministrazione dei beni culturali assoggettabili a tutela per il loro valore storico, artistico o culturale.

Le condotte a rischio potrebbero interessare, tuttavia, la tutela dei beni in concessione a Venezia Spiagge, aventi un loro valore paesaggistico e ambientale.

Come illustrato nella Sezione relativa ai reati ambientali, l'ambito della laguna veneziana viene tutelato e gestito grazie ad un processo di azioni e indirizzi volti a tutelarla e valorizzarla, con politiche di intervento integrate per preservare l'eccezionale valore universale del sito.

Il Lido di Venezia, invero, è un'isola caratterizzata dall'assoluta peculiarità della conformazione del territorio e dalla singolarità del sistema litoraneo di balneazione sviluppatosi nel corso degli anni.

La dottrina riconosce che, non solo il litorale, dunque, è dotato di caratteristiche tali formare oggetto di particolare tutela, ma anche le strutture create dall'uomo, che rivestono caratteristiche particolari conservate dalla tradizione.

La particolare offerta organizzata dalla spiaggia urbana, come nel caso di Venezia Spiagge, è caratterizzata infatti dalle "capanne", elemento fondativo della struttura degli stabilimenti balneari del Lido di Venezia, costituite da una sorta di piccolo bungalow con un'estensione coperta da una tenda, aggregate in multipli allineati a guardare verso il mare.

Negli stabilimenti balneari storici, tali strutture si sono fatte notare per originalità ed estetica, diventando elementi identitari di riconoscimento del paesaggio litoraneo e oggetto di formale riconoscimento di tipicità locale, in forza della delibera n. 970 del 5 giugno 2012 della Giunta Regionale.

Le aree a rischio, dunque, coinvolgono le attività relative al litorale e alle predette strutture.

### ***V.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione***

Le attività ambientali sono in principalità supervisionate dal Presidente e delegate nella loro concreta esecuzione dal Direttore Esecutivo della Società, come già illustrato nella Sezione relativa ai reati ambientali.

### ***V.4 Principi procedurali specifici***

Rispetto a tali fattispecie, debbono ritenersi aree potenzialmente a rischio le attività aziendali che coinvolgono gli interventi relativi al paesaggio e alle strutture ivi collocate, caratterizzanti gli stabilimenti.

Il Direttore Esecutivo e tutti gli operatori incaricati dovranno attenersi alle istruzioni operative elaborate, tese ad assicurare il mantenimento e l'eventuale ripristino degli ambienti naturali, segnalando ogni difformità o anomalia all'O.d.V.

### ***V.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza***

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- costanti contatti con il Direttore Esecutivo, che si farà carico di riferire in merito al rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottate e sulla loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'O.d.V. deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Presidente.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergessero elementi tali da ravvisare la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del medesimo. Il Presidente adotterà i provvedimenti necessari od opportuni conseguenti.